Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981, n. 653.

Prelevamento di L. 3.055.655.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 164, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.055.655.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 3313. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	3.000.000
Cap. 3314. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	7.000.000
Cap. 3348. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000
Cap. 4301. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. 4986. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	4.000.000
Cap. 5205. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	23.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3860. — Spese di ufficio	L.	700.000.000
Cap. 4661. — Spese di ufficio	»	500.000.000
Cap. 5307. — Indennità per missioni, ecc.	»	100.000.000
Cap. 5308. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	400.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1122. — Spese di rappresentanza	L.	2.000.000
Cap. 1155. — Fitto di locali, ecc.	»	10.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc. Spese di rappresentanza all'estero, ecc.	L.	500.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	90.000.000
Cap. 2006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	45.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	8.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	50.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	60.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	4.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	2.350.000
Cap. 1020. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	55.000.000
Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	40.000.000
Cap. 1097. — Fitto di locali, ecc.	»	100.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	12.000.000
Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	4.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	10.000.000
Cap. 1023. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	5.305.000
Cap. 1052. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000
Cap. 1066. — Spese postali e telegrafiche	»	50.000.000
Cap. 1532. — Fitto di locali, ecc.	»	10.000.000
Cap. 3032. — Fitto di locali, ecc.	»	186.000.000
	L.	3.055.655.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1981

Ulteriore individuazione di comuni della provincia di Potenza danneggiati dal terremoto del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEL TESORO

Visto l'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 15 aprile 1981, n. 128;

Visto l'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il proprio decreto del 22 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981;

Ravvisata la necessità di classificare alcuni comuni della regione Basilicata che sono risultati, a seguito di più approfonditi accertamenti, colpiti, con diversificata rilevanza, dal terremoto del novembre 1980;

Sentita la regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono considerati gravemente danneggiati dal terremoto del novembre 1980 i seguenti comuni della provincia di Potenza:

1) Armento
2) Banzi
3) Campomaggiore
4) Castelmezzano
5) Castronuovo di Sant'Andrea
6) Cersosimo
7) Episcopia
8) Fardella
9) Gallicchio
10) Lagonegro
11) Maschito
12) Moliterno
13) Palazzo San Gervasio
14) San Chirico Nuovo
15) San Costantino Albanese
16) San Paolo Albanese
17) San Severino Lucano
18) Spinoso
19) Terranova di Pollino
20) Trecchina

Art. 2.

Sono considerati danneggiati dal terremoto del novembre 1980 i seguenti comuni della provincia di Potenza:

1) Calvera
2) Carbone
3) Castelluccio Inferiore
4) Castelluccio Superiore
5) Castelsaraceno
6) Chiaromonte
7) Francavilla in Sinni
8) Latronico
9) Lauria
10) Lavello
11) Maratea
12) Missanello
13) Montemilone
14) Noepoli
15) Oppido Lucano
16) Rivello
17) Roccanova
18) Rotonda
19) San Chirico Raparo
20) San Martino d'Agri
21) Sant'Arcangelo
22) Senise
23) Tolve
24) Venosa
25) Viggianello

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6715)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 ottobre 1981.

Determinazione del contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale per l'anno 1982 e proroga dei termini previsti per il versamento del contributo relativo all'anno 1980.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 63 della stessa legge, che dispone per tutti i cittadini l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie;

Visto il secondo comma del citato art. 63, secondo il quale i cittadini che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, sono obbligatoriamente assicurati, ai fini dell'assistenza di malattia, presso il Servizio sanitario nazionale;

Visto il terzo comma dello stesso art. 63, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, che pone a carico dei cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un contributo annuale per l'assistenza di malattia, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 63 sopra richiamato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 63 già citato, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, alla determinazione della quota annuale da porre a carico degli interessati si provvede con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e che alle modalità di riscossione si provvede con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, secondo il quale il decreto sopra menzionato deve anche stabilire le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria degli stranieri residenti che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territoro nazionale che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1981, con il quale è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale e sono stati determinati i relativi contributi per gli anni 1980 e 1981 nonché le rette di degenza da porre, per gli stessi anni, a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1981 con il quale sono state stabilite le modalità di riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione del contributo per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ed alla retta di degenza relativamente all'anno 1982;

Ritenuto, altresì, di prorogare i termini per il versamento del contributo relativo all'anno 1980;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1982 il contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è determinato nella misura annua fissa di L. 350.000, maggiorata di un importo pari al 3 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno cui il contributo si riferisce.

Il contributo non può in alcun caso superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.750.000.

Il contributo è valido anche per i familiari che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica e non siano soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è dovuto soltanto nella misura ridotta fissa di L. 100.000 dai cittadini i quali, ancorché soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, abbiano un reddito complessivo non superiore all'importo della pensione sociale per l'anno cui il contributo si riferisce.

Art. 3.

I soggetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, i quali siano tenuti al pagamento dei contributi sociali di malattia per un periodo complessivo annuo superiore a 180 giorni, non hanno l'obbligo del versamento del contributo previsto dagli articoli medesimi. I soggetti i quali, invece, siano tenuti al pagamento dei contributi sociali di malattia per un periodo complessivo annuo fino a 180 giorni, hanno l'obbligo del versamento dei soli contributi fissi stabiliti negli articoli 1 e 2.

Art. 4.

I cittadini stranieri residenti in Italia che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti, se soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo annuo nella misura stabilita per i cittadini italiani assicurati presso il Servizio sanitario nazionale. Non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto.

I cittadini stranieri residenti in Italia che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti, se non soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo annuo di L. 750.000.

Il contributo di cui ai comma precedenti è valido anche per i familiari a carico, Si considerano familiari a carico quelli per i quali i cittadini stranieri avrebbero diritto a percepire gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

I cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale che abbiano fruito nei presidi pubblici e convenzionati delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono tenuti al pagamento della retta giornaliera di degenza nella misura di L. 110.000.

Art. 6.

Il termine del 31 ottobre 1981, previsto all'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1981, concernente le modalità di riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, è prorogato al 15 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1981

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 286

(6684)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981 con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il giorno 27 novembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e della Banca d'Italia.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (lire 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 15 maggio 1981 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1981
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 111

(6716)

DECRETO 18 novembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il giorno 27 novembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1981
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 112

(6717)

DECRETO 18 novembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981 con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il giorno 27 novembre è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1981
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 113

(6718)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di due clausole di rivalutazione da applicare ad altrettante tariffe presentate dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Italiana vita, con sede in Milano intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle due clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980;

Viste le modifiche proposte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato alcune modifiche da apportare alle due sottoindicate clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, presentate dalla S.p.a. Italiana vita, con sede in Milano:

clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, relativa alla tariffa n. 72 (M-F);

clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, relativa alla tariffa n. 20.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6518)

DECRETO 20 novembre 1981.

Divieto di assunzione di nuovi affari nei confronti della impresa di assicurazione Compagnia di Firenze S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione ob-

bligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1968, con il quale la S.p.a., Compagnia di Firenze, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, trasporti e riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che dalla verifica dei bilanci dell'impresa relativi agli esercizi 1978 e 1979 sono emerse gravi carenze ed irregolarità che hanno formato oggetto di specifiche contestazioni;

Rilevato in particolare che dall'esame del bilancio dell'esercizio 1979 sono emerse, tra l'altro, le seguenti deficienze ed irregolarità:

a) deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto pari a L. 6.809 milioni derivante dalla detrazione dei seguenti importi rispetto all'ammontare complessivo delle attività destinate a copertura delle predette riserve:

L. 2.898 milioni pari alle minusvalenze conseguenti agli accertamenti del valore di mercato eseguiti dai competenti uffici tecnici erariali su taluni immobili;

L. 6.015 milioni pari al valore delle ipoteche, iscritte sugli immobili a garanzia dei debiti nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali ed altri enti creditori, da detrarre dal valore degli immobili ai sensi dell'art. 7 della legge n. 39/1977 modificato dall'art. 9 della legge n. 13/1980;

L. 3.809 milioni pari al valore di « altre attività » iscritte nel modello *A*, allegato al bilancio 1979, non ammissibili a copertura delle riserve tecniche R.C. auto, in quanto non previste dall'art. 7 della legge n. 39/1977;

b) mancato possesso del margine di solvibilità e della quota di garanzia con una deficienza di patrimonio netto pari a L. 2.282 milioni;

c) pesante situazione debitoria, ammontante complessivamente al 31 dicembre 1979 a L. 3.304 milioni, nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali per omesso versamento di contributi obbligatori e dell'erario per omesso versamento dell'imposta sui premi;

d) omesso versamento dei contributi relativi al 1978 e 1979, nonché del contributo provvisorio del 1980, dovuti all'INA - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada;

Vista la nota in data 14 gennaio 1981, n. 810361, con la quale il Ministero, nel rilevare il persistente stato di irregolare funzionamento dell'impresa conseguente alla mancata eliminazione delle deficienze ed irregolarità emerse a seguito dell'esame del bilancio 1978, invitava la società stessa a presentare un piano di finanziamento e di risanamento e ad eliminare entro trenta giorni le deficienze e le irregolarità emerse dall'esame del bilancio 1979;

Considerato che i rappresentanti sindacali sia nazionali che provinciali dei dipendenti delle imprese di assicurazione, come risulta dal verbale della riunione tenutasi presso il Ministero in data 2 febbraio 1981, hanno denunciato varie irregolarità nella gestione tra cui, in particolare, il blocco quasi generale del pagamento dei sinistri R.C. auto e la giacenza di numerosissimi sinistri già quietanzati, ma non effettivamente pagati, per circa 2.000 milioni;

Considerato che i rappresentanti dell'impresa, come risulta dal verbale e dalla riunione tenutasi presso il Ministero in data 4 febbraio 1981, nel far presente che l'impresa era stata di recente ceduta ad un nuovo gruppo azionario, hanno contestato i criteri in base ai quali sono stati mossi i rilievi in ordine alla deficienza di attività, con particolare riferimento alla detrazione dal valore degli immobili dell'intera quota di ipoteca, « dovendosi al riguardo avere riferimento alla reale consistenza del residuo debito garantito da ipoteca indipendentemente dalla omessa formalità di restrizione dell'ipoteca »;

Considerato che nel corso della indicata riunione è stato ribadito da parte dei funzionari ministeriali che « ai fini della copertura delle riserve tecniche deve essere detratto il valore ipotecario iscritto e non la parte del debito residuo e ciò per l'inequivocabile tenore letterale della disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1977, modificato dall'art. 9 della legge n. 13/1980 »;

Considerato che nel corso della indicata riunione i rappresentanti del Ministero, nel sottolineare, fra l'altro, le irregolarità della gestione segnalate dai rappresentanti sindacali, hanno richiesto al collegio sindacale, presente alla riunione, di effettuare apposita verifica per accertare l'esatta consistenza dei sinistri già quietanzati ma non effettivamente pagati;

Vista la lettera in data 11 febbraio 1981, con la quale il presidente del collegio sindacale della società ha comunicato che dalla verifica effettuata è risultata una giacenza di quietanzato presso la Direzione generale della società per L. 829.176.002 oltre a « poche altre quietanze di modesto importo presso i vari ispettorati »;

Vista la lettera in data 11 febbraio 1981, n. 0004009, con la quale la società, in riscontro alla ministeriale del 14 gennaio, ha trasmesso un piano di finanziamento e di risanamento comprendente alcune operazioni intese al raggiungimento del margine di solvibilità e della quota di garanzia nonché alla eliminazione della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto;

Considerato che tra le misure prospettate nel piano figuravano tra l'altro:

un aumento del capitale sociale da L. 4.000 milioni a L. 5.000 milioni alla pari che avrebbe dovuto essere collocato e versato entro il 30 luglio 1981;

l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in ragione di una azione per due obbligazioni della durata di cinque anni per L. 2.000 milioni al 9% semestrale che avrebbe dovuto essere investito in attività ammesse per la copertura delle riserve tecniche;

una fusione per incorporazione della società immobiliare « Merida Riva del Garda » S.r.l. proprietaria di immobili del valore di L. 2.500 milioni che avrebbero dovuto essere successivamente convertite in altre attività valide per la copertura delle riserve tecniche;

Rilevato che le misure prospettate nel preindicato piano non apparivano pienamente idonee per i seguenti motivi:

per l'emissione del prestito obbligazionario non ricorrevano i presupposti per il rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi della legge n. 428/55; e ciò sia perché il rimborso del prestito non avrebbe potuto essere adeguatamente garantito dalla società, il cui patrimonio per il momento non era neppure sufficiente a garantire gli impegni tecnici assunti nei confronti della massa degli assicurati e dei danneggiati, sia perché le attività che l'impresa avrebbe potuto acquisire a seguito della emissione non avrebbero potuto essere considerate valide ai fini della copertura delle riserve tecniche, stante il disposto dell'art. 31 della legge n. 295/78 che prescrive che le attività siano valutate al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle stesse;

per l'eventuale apporto di nuovi immobili o la rivalutazione di immobili presenti nel patrimonio sociale, si doveva considerare che tali operazioni non avrebbero potuto determinare la eliminazione delle deficienze di attività a copertura delle riserve tecniche, in quanto, essendo il patrimonio sociale costituito per la quasi totalità da immobili, si sarebbe venuta a creare un'eccedenza di tali attività rispetto al limite massimo del 35% previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 1977, eccedenza da considerarsi anch'essa deficienza a norma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 dicembre 1977;

Visto il telegramma in data 9 marzo 1981, n. 91335, con il quale l'ufficio del registro di Firenze, nel comunicare che la esposizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'erario per omesso versamento dell'imposta sui premi era di L. 3.015 milioni circa, faceva presente che l'intendenza di finanza aveva autorizzato la rateizzazione del debito, previa iscrizione di alcune ipoteche di primo grado su immobili della società a garanzia del credito dell'erario;

Rilevato che i termini assegnati per eliminare le deficienze e le irregolarità contestate con la nota ministeriale in data 14 gennaio 1981 erano inutilmente decorsi senza che l'impresa avesse dimostrato di aver rimosso le cause di irregolare funzionamento;

Considerato che a salvaguardia degli interessi della massa degli assicurati e dei danneggiati con decreto ministeriale in data 21 marzo 1981 è stato fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni al fine di garantire l'integrità del patrimonio sociale;

Vista la nota in data 17 aprile 1981, n. 813272, con la quale il Ministero, nel rappresentare l'inadeguatezza delle misure prospettate nel piano di finanziamento e di risanamento per i motivi sopra esposti, invitava nuovamente l'impresa ad eliminare entro quindici giorni le deficienze e le irregolarità contestate;

Considerato che nel frattempo erano pervenute alcune lettere con le quali la società aveva trasmesso i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione dai quali risultavano deliberati:

1) un aumento del capitale sociale da L. 4 a L. 5 miliardi mediante emissione del prestito obbligazionario che sarebbe stato garantito da un immobile sito in Chieri, di proprietà della società controllata « Marina 68 » S.r.l.;

2) un ulteriore aumento del capitale sociale da L. 5 miliardi a L. 10 miliardi mediante emissione di azioni che sarebbero state offerte alla pari in opzione agli azionisti;

Visto il telescritto ministeriale in data 22 aprile 1981, n. 813298, con il quale venivano richiesti dettagliati chiarimenti in ordine alle modalità ed ai tempi delle deliberate operazioni sul capitale sociale;

Vista la lettera in data 14 maggio 1981, n. 0019, con la quale la società, in riscontro al citato telescritto del 22 aprile, comunicava che:

1) l'aumento del capitale sociale da L. 3.000 a L. 4.000 milioni più sovrapprezzo azioni di L. 400 milioni era stato integralmente eseguito;

2) l'aumento del capitale sociale da L. 4.000 a L. 5.000 milioni sarebbe stato effettuato mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile al 9 % semestrale di L. 2.000 milioni. L'operazione sarebbe stata eseguita non appena concessa la prescritta autorizzazione ai sensi della legge n. 428/1955 per la quale in data 11 maggio 1981 era stata inoltrata apposita istanza al Ministero del tesoro ed al Ministero dell'industria;

3) l'ulteriore aumento del capitale sociale da lire 5.000 a L. 10.000 milioni sarebbe stato eseguito mediante emissione di azioni da offrirsi alla pari in opzione agli azionisti; per tale operazione era stata presentata istanza in data 4 maggio 1981 al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria ai sensi della legge n. 904/77;

Viste le lettere in data 1° giugno 1981, n. 0022, 10 giugno n. 0024, 9 luglio n. 0025, 28 luglio n. 0027 con le quali l'impresa ha comunicato che erano stati versati in conto aumento capitale sociale circa i 3/10 dell'aumento deliberato da L. 5.000 a L. 10.000 milioni e che comunque le sottoscrizioni ed i versamenti « si susseguivano a ritmo ormai quotidiano »;

Visto il telescritto in data 1° settembre 1981, con il quale la società ha comunicato di aver acquistato « un altro miliardo di titoli di cui L. 500 milioni in BTQ 12 % 2ª e L. 500 milioni in CCT 1° maggio 1981;

Visti i numerosi esposti fatti pervenire da danneggiati per mancato o ritardato pagamento di sinistri R.C. auto;

Considerato che gran parte di tali esposti riguardavano violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/77;

Considerato che dall'esame del bilancio dell'esercizio 1980, nel frattempo presentato dall'impresa, non risultavano superate le deficienze di attività a copertura delle riserve tecniche R.C. auto e che persisteva una gravosa esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali e assistenziali;

Ritenuta l'opportunità di disporre accertamenti ispettivi al fine di verificare le operazioni relative agli aumenti del capitale sociale e le modalità di investimento dei versamenti stessi nonché eventuali violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/1977;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti presso la sede dell'impresa nei giorni 15-18 settembre 1981;

Rilevato che a seguito di quanto verificato in sede ispettiva, le operazioni sul capitale e le modalità di investimento sono risultate come segue:

1) mancato impiego dell'aumento del capitale sociale da L. 3.000 a L. 4.000 milioni più sovrapprezzo azioni di L. 400 milioni in attività ammesse dalla vigente normativa a copertura delle riserve tecniche R.C. auto;

2) mancata presentazione delle istanze al Ministero del tesoro per il rilascio delle autorizzazioni per l'aumento del capitale sociale da L. 4.000 a L. 5.000 milioni mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile di L. 2.000 milioni e per l'aumento del capitale sociale da L. 5.000 a L. 10.000 milioni;

3) versamento in conto del deliberato aumento di capitale sociale da L. 5 a L. 10 miliardi limitatamente a L. 1.364 milioni di cui L. 1.015 milioni rappresentati da titoli e L. 349 milioni da contanti versati questi ultimi da piccoli azionisti, per la gran parte agenti sottoscrittori;

Rilevato che i conferimenti eseguiti in conto aumento capitale non potevano essere considerati utili ai fini della copertura delle riserve tecniche R.C. auto, in quanto:

i versamenti in contanti per L. 349 milioni erano stati investiti nella gestione;

i titoli per L. 1.015 milioni non risultavano ancora intestati formalmente alla società;

Rilevato che a seguito della verifica ispettiva sono state accertate anche numerose violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76, convertito nella legge n. 39/77;

Rilevato che in sede di verifica ispettiva non è risultata eliminata la pesante situazione debitoria nei confronti dell'erario e dell'INPS;

Rilevato che dagli accertamenti ispettivi è anche risultato uno scadente funzionamento dell'ufficio sinistri dovuto, tra l'altro, alla mancanza di adeguati mezzi ed alla disorganizzazione degli uffici;

Rilevato che come da comunicazione dell'INA - Servizio fondo di garanzia per le vittime della strada, in data 30 settembre 1981, l'impresa risultava inadempiente verso l'istituto stesso per omesso versamento dei contributi 1980 e 1981 per L. 259 milioni circa;

Vista l'istanza in data 27 luglio 1981 pervenuta agli uffici in data 3 settembre 1981 con la quale la società richiedeva di essere autorizzata ad iscrivere ipoteca volontaria a favore dell'erario su alcuni immobili per oltre L. 1.500 milioni e ciò in deroga al divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso il Ministero in data 2 ottobre 1981 con i rappresentanti dell'impresa al fine di puntualizzare la situazione della società;

Considerato che come fatto presente ai rappresentanti dell'impresa nel corso della riunione del 2 ottobre 1981 non si riteneva opportuno concedere la richiesta autorizzazione in quanto l'iscrizione di nuove ipoteche avrebbe comportato una ulteriore deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche in pregiudizio degli interessi della massa degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che i rappresentanti dell'impresa nel corso della anzidetta riunione hanno fatto presente di poter offrire in garanzia reale del debito verso l'erario beni immobili di proprietà di terzi;

Considerato che nel corso della riunione del 2 ottobre sono state contestate all'impresa, tra l'altro, le seguenti irregolarità e deficienze conseguenti all'esame del bilancio 1980 ed alle risultanze della verifica ispettiva:

1) persistenza della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto per L. 6.825 milioni derivante:

per L. 1.400 milioni dal mancato impiego dell'aumento di capitale sociale da L. 3 a L. 4 miliardi più sovrapprezzo azioni di L. 400 milioni, in attività ammesse dalla vigente normativa a copertura delle riserve tecniche;

per L. 5.425 milioni da mancanza di attività conseguenti alle minusvalenze accertate dai competenti uffici tecnici erariali su alcuni immobili della società, nonché alla detrazione dal valore degli immobili delle ipoteche iscritte sugli stessi;

2) persistenza della gravosa esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dell'INPS per circa L. 3.800 milioni;

3) omesso versamento dei contributi 1980 e 1981 all'INA - Fondo di garanzia per le vittime della strada per circa L. 259 milioni;

4) eccessiva incidenza dei caricamenti pari a circa il 45 % dei premi R.C.A. calcolati sulla base del modello *B*, allegato al bilancio;

5) ridotta velocità di liquidazione dei sinistri R.C.A. pari al 42 % come numero ed al 29 % come importi, calcolata sulla base del modello 7 - sinistri, allegato al bilancio;

6) ripetute violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76, convertito nella legge n. 39/1977;

Considerato che la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche è stata calcolata sulla base dei seguenti criteri:

le ipoteche devono essere detratte per intero in base al disposto di cui all'art. 7 della legge n. 39/77, modificato dall'art. 9 della legge n. 13/80;

per la valutazione degli immobili sono stati presi a base i valori di bilancio decurtati delle minusvalenze accertate dagli uffici tecnici erariali;

non si è tenuto conto invece delle plusvalenze accertate dagli uffici tecnici erariali su taluni immobili e ciò in quanto queste, in assenza di una delibera formale di rivalutazione della società, non potevano essere considerate utili ai fini della copertura delle riserve tecniche;

Considerato che nel corso della riunione del 2 ottobre 1981, è stato assegnato all'impresa il termine di trenta giorni per eliminare la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, comprovando l'adempimento con idonea documentazione;

Rilevato che le preannunciate istanze al Ministero del tesoro per ottenere la prescritta autorizzazione alle operazioni sul capitale sociale non sono risultate essere state mai presentate, come confermato in merito dalla Direzione generale del commercio e dei consumi industriali di questo Ministero con nota del 28 ottobre 1981, n. 234489;

Considerato che con la indicata nota del 28 ottobre 1981 diretta alla società e per conoscenza anche al Ministero del tesoro, la competente Direzione generale

del commercio e dei consumi industriali ha eccepito la necessità di procedere ad una opportuna rettifica delle operazioni; e ciò in quanto l'aumento di capitale sociale da L. 4 a L. 5 miliardi mediante emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni solo dal 1° aprile 1986 al 30 giugno 1986 non poteva considerarsi come già acquisito, e pertanto invitava l'impresa ad indicare quale capitale di partenza la cifra di L. 4 miliardi;

Viste le lettere in data 13 ottobre 1981, n. 0033, 19 ottobre 1981, n. 0034, con le quali la società ha trasmesso copie autenticate di fissati bollati attestanti l'acquisto di titoli per complessive L. 2.810 milioni;

Vista la lettera in data 20 ottobre 1981, n. 0035, con la quale la società ha trasmesso copie dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione tenutesi il 12 e 19 ottobre 1981 nel corso delle quali è stata deliberata una rivalutazione di alcuni immobili per complessive L. 3.040 milioni;

Visto il telescritto in data 21 ottobre 1981 con il quale la società ha comunicato di aver acquistato ulteriori titoli per L. 1.515 milioni;

Visto il telescritto ministeriale in data 24 ottobre 1981, n. 818201, con il quale è stato richiesto al collegio sindacale della società di effettuare apposita verifica al fine di accertare:

1) se ed in quale misura gli acquisti fossero stati effettuati con conferimenti di azionisti in conto aumento capitale sociale;

2) effettiva proprietà dei titoli da parte dell'impresa;

3) le modalità di acquisto dei titoli e la regolarità delle scritture contabili relative;

Rilevato che della deliberata rivalutazione di L. 3.040 milioni è possibile tenerne conto soltanto per L. 1.956 milioni pari al valore delle plusvalenze accertate dagli uffici tecnici erariali alla data di chiusura del bilancio 1980;

Considerato che per effetto di tale rivalutazione di L. 1.956 milioni, la deficienza di attività da eliminare si riduce da L. 6.825 a L. 5.838 milioni di cui L. 1.149 milioni per inidoneità;

Visto il telescritto ministeriale in data 29 ottobre 1981, n. 188348, con il quale ai fini della dimostrazione dell'adempimento, si richiedeva alla società di comprovare l'acquisto dei titoli con l'esibizione degli originali dei titoli ovvero con l'esibizione di dichiarazioni dei depositari dei titoli stessi attestanti: *a*) il possesso e l'indicazione dei titoli; *b*) le modalità di pagamento; *c*) la piena disponibilità da parte dell'impresa e l'assenza di vincoli sui titoli stessi;

Viste le lettere in data 26 ottobre 1981, n. 0036 e 2 novembre 1981, n. 0037, con le quali sono state trasmesse copie autenticate di due fissati bollati relativi all'acquisto di titoli per L. 1.515 milioni come preannunciato con telescritto in data 21 ottobre 1981 e di altri titoli per L. 1.500 milioni ed è stata data notizia circa l'ulteriore immissione nelle casse sociali di titoli e contanti per L. 600 milioni;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi in data 3 novembre presso il Ministero con i rappresentanti dell'impresa, i funzionari ministeriali, nel prendere visione degli originali dei fissati bollati, già trasmessi in copia, nonché di altro fissato bollato attestante l'acquisto di titoli per L. 1.500 milioni, hanno ribadito la necessità di comprovare l'eliminazione della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche con la documentazione già richiesta con il citato telescritto in data 29 ottobre 1981;

Considerato che in relazione alla documentazione sopradescritta sarebbero stati immessi titoli e contanti per complessive L. 6.430 milioni;

Viste le lettere in data 28 ottobre e 30 ottobre con le quali il collegio sindacale ha trasmesso le risultanze della verifica richiesta con il citato telescritto ministeriale del 24 ottobre 1981, n. 818202;

Rilevato che dagli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale risulta, tra l'altro, che a seguito dello storno dell'operazione di acquisto di un terreno in L'Aquila, è rientrato il contante per L. 1.400 milioni relativo all'aumento del capitale sociale da L. 3.000 a L. 4.000 milioni più sovrapprezzo azioni di L. 400 milioni, mentre non risultano indicati i titoli che sarebbero stati acquistati dalla Eurogest S.p.a. di Milano come da fissato bollato trasmesso dalla società con la citata lettera del 13 ottobre 1981, n. 0033;

Vista la lettera in data 4 novembre 1981, n. 0083, consegnata personalmente dai rappresentanti dell'impresa agli ispettori ministeriali, con la quale, in riscontro alle richieste formulate con il telescritto ministeriale 29 ottobre 1981, sono state trasmesse tre separate e distinte dichiarazioni della Banca commerciale, sede di Bologna, rispettivamente in data 12, 20 e 26 ottobre 1981, attestanti la mancanza di vincoli come appresso specificato:

in data 12 ottobre 1981 per la 1ª tranche da L. 1.410 milioni di CCT 1° dicembre 1981 indicizzato;

in data 20 ottobre 1981 per la 2ª tranche da L. 1.515 milioni di CCT 1° dicembre 1981 indicizzato;

in data 26 ottobre 1981 per la 3ª tranche da L. 1.500 milioni di CCT 1° dicembre 1981 indicizzato;

Considerato che le tre dichiarazioni bancarie erano incomplete ed insufficienti rispetto a quanto richiesto dal Ministero;

Visto il telescritto ministeriale in data 11 novembre 1981, n. 818633, con il quale è stato precisato che la documentazione consegnata non soddisfaceva alle richieste formulate dal Ministero con il telescritto 29 ottobre e ribadite nel corso della riunione del 3 novembre 1981;

Vista la lettera in data 18 novembre 1981 con la quale la Banca commerciale italiana, sede di Bologna, ha dichiarato alla Compagnia di Firenze che « alla data odierna » la stessa società « è proprietaria di capitale nominale L. 4.425.000.000 CCT ind. sc. 1° dicembre 1981, e che su di essi non gravano vincoli di alcuna natura »;

Rilevato che per quanto riguarda la tranche di titoli per L. 1.400 milioni, acquistata dalla Eurogest di Milano, è stata esibita soltanto una dichiarazione in data 1° ottobre 1981, con la quale si dà atto dell'avvenuto pagamento dei titoli per L. 1.200 milioni circa;

Considerato che:

1) per l'esposizione debitoria verso l'erario, l'intendenza di finanza di Firenze ha comunicato al Ministero con telegramma in data 12 novembre 1981 che ancora non risultano offerte, da parte della società, le richieste garanzie reali e che in mancanza di concessione delle stesse dovrà dar corso alla procedura esecutiva per il recupero del credito di L. 2.600 milioni circa;

2) per l'esposizione debitoria della società nei confronti degli istituti previdenziali, l'INPS, come da comunicazione in data 18 novembre 1981, è creditore, per omesso versamento di contributi, per L. 1.668 milioni, oltre a L. 220 milioni circa di sanzioni;

3) per l'esposizione debitoria verso l'INA — gestione autonoma del Fondo di garanzia —, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con comunicazioni del 4 e del 14 novembre 1981, ha confermato che l'impresa è debitrice per circa L. 276 milioni oltre gli interessi moratori per omesso versamento di parte dei contributi 1980-81;

4) per quanto riguarda l'eccessiva incidenza dei caricamenti risultata dal modello *B*-R.C. auto, allegato al bilancio 1980, i rappresentanti dell'impresa nel corso dell'accennata riunione del 2 ottobre 1981 si sono limitati a rappresentare che nel corso del 1981 la situazione sarebbe migliorata, senza tuttavia comprovare le dichiarazioni con adeguata documentazione;

5) per quanto riguarda la sopra rilevata insufficienza della velocità di liquidazione dei sinistri R.C. auto risultante dal modello 7, allegato al bilancio 1980, non appare che si sia registrato un determinante miglioramento del rapporto nel corso del 1981; e ciò sia in considerazione dei contenuti costi medi del pagato della generazione 1981 e degli esercizi precedenti, sia in considerazione del contenuto numero dei sinistri pagati in relazione al denunciato a tutto il 30 giugno 1981, come si è evidenziato dall'esame dei tabulati trasmessi dalla società al Ministero;

6) per quanto riguarda le violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76, convertito nella legge n. 39/77, il Ministero ha già provveduto a notificare quarantaquattro verbali di accertamento di violazione e che, per diciassette di questi, l'impresa ha già provveduto al pagamento della sanzione per le vie brevi, come risulta dalla lettera della società in data 6 novembre 1981;

Rilevato che, come da comunicazione dell'INA in data 16 novembre u.s., la società non ha tuttora provveduto ad effettuare le prescritte immissioni relative al 1981 al conto consortile;

Vista la lettera in data 13 novembre 1981, n. 0041, con la quale l'impresa ha reso noto di aver provveduto alla cancellazione di una ipoteca per L. 320 milioni circa;

Rilevato che persiste lo stato di irregolare funzionamento conseguente alle violazioni di legge ed alle irregolarità esposte in precedenza;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far divieto all'impresa di assumere nuovi affari per un determinato periodo di tempo, ai sensi dell'art. 70 del testo unico n. 449/1959 e per gli effetti di legge che ne conseguono;

Decreta:

Alla Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, è fatto divieto di assumere nuovi affari per giorni 15.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6730)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **654.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Palermo, Roma e Torino.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno allo istituto di geochimica applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, uno all'istituto di clinica chirurgica IV della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma e uno all'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 107 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO 22 settembre 1981, n. **655.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 4.000.000, disposto dal sig. Vallero Luigi con testamento pubblico redatto dal dott. Federico Bottino, notaio in Torino, il 10 maggio 1974, attivato dallo stesso notaio con verbale 3 luglio 1979, n. 44399 di repertorio e n. 8859 di raccolta, registrato a Torino il 17 luglio 1979 al n. 35153, vol. 132, a favore dell'Opera mutilatini di don Gnocchi che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 39

DECRETO 22 settembre 1981, n. **656.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Emma Olga Acquaroli con testamento pubblico redatto dal dott. Omero Fabbri, notaio in Albino (Bergamo), in data 25 novembre 1978 e dallo stesso attivato in data 19 maggio 1979, n. 49868 di repertorio e n. 6343 di raccolta, registrato a Bergamo l'8 giugno 1979 al n. 3022/71 M1 *A*.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Concordia società cooperativa a r.l. », in Fara Vicentina

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: 1) Società cooperativa agricola « Concordia società cooperativa a r.l. », in Fara Vicentina (Vicenza), costituita per rogito notar dott. Mario Velo in data 8 febbraio 1954, n. 7533, reg. soc. n. 2699.

(6658)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Alfa 160 a r.l. con sede in Verona costituita per rogito Bernardelli in data 12 novembre 1971, rep. 57282, reg. soc. 6799;

2) società cooperativa edilizia fra Impiegati dell'Amministrazione Provinciale - C.E.I.A.P. a r.l., con sede in Verona costituita per rogito Mazzotta in data 11 ottobre 1960, rep. 31762, reg. soc. 4448;

3) società cooperativa edilizia dipendenti questura di Verona a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 2 aprile 1952, rep. 11702, reg. soc. 3313;

4) società cooperativa edilizia Sacerdotale 72 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 19 giugno 1972, rep. 69718, reg. soc. 6986;

5) società cooperativa edilizia Silvana a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Quarantino in data 26 aprile 1973, rep. 26451, reg. soc. 7376;

6) società cooperativa edilizia La Veneta 73 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Giustino Marino in data 22 dicembre 1973, rep. 40862, reg. soc. 7764;

7) società cooperativa edilizia Centro Stradale 75 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 5 novembre 1975, rep. 99471, reg. soc. 8689;

8) società cooperativa edilizia Europa 80 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Vanzella in data 25 settembre 1975, rep. 14323, reg. soc. 8612;

9) società cooperativa edilizia Cignarolio 71 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Giustino Marino in data 17 maggio 1971, rep. 36284, reg. soc. 6694;

10) società cooperativa edilizia Camelia a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 28 aprile 1971, rep. 29391, reg. soc. 6663;

11) società cooperativa edilizia Trinacria 75 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 8 settembre 1975, rep. 80157, reg. soc. 8623;

12) società cooperativa edilizia S. Rita a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 28 ottobre 1965, rep. 82278, reg. soc. 5515;

13) società cooperativa edilizia dipendenti della questura di Verona a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 16 giugno 1976, rep. 152005, reg. soc. 9147;

14) società cooperativa edilizia Montebaldina a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 10 maggio 1972, rep. 68453, reg. soc. 6961;

15) società cooperativa di produzione e lavorazione Risorgo a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Tracco in data 12 febbraio 1965, rep. 15559/1700, reg. soc. 5344;

16) società cooperativa edilizia Collegium a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Alessio in data 11 luglio 1974, rep. 10879, reg. soc. 8150;

17) società cooperativa edilizia Begonia a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 14 aprile 1972, rep. 61005, reg. soc. 6949;

18) società cooperativa edilizia Scaligera 70 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 12 gennaio 1970, rep. 3097, reg. soc. 6410;

19) società cooperativa edilizia Vittoria a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Casalini in data 13 maggio 1970, rep. 965, reg. soc. 6478;

20) società cooperativa mista produttori trasportatori latte a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Quarantino in data 16 luglio 1970, rep. 10136, reg. soc. 6515;

21) società cooperativa edilizia Elettra a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Zorzi Grasselli in data 21 novembre 1970, rep. 231/74, reg. soc. 6557;

22) società cooperativa di produzione e lavorazione Carovana Facchini Z.A.I. a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 23 settembre 1975, rep. 151167, reg. soc. 8642;

23) società cooperativa edilizia S. Isidoro a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito De Veszelka in data 29 ottobre 1970, rep. 29260/530, reg. soc. 6579;

24) società cooperativa edilizia Altair 71 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 16 aprile 1971, rep. 53315, reg. soc. 6653;

25) società cooperativa agricola Aviver a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Peloso in data 25 febbraio 1974, rep. 31864, reg. soc. 7921;

26) società cooperativa edilizia 1° Maggio a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 16 settembre 1974, rep. 15181, reg. soc. 8216;

27) società cooperativa edilizia Centauro a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 25 luglio 1975, rep. 97589, reg. soc. 8571;

28) società cooperativa edilizia S. Marco fra dipendenti statali e di enti pubblici residenti in Verona a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Morosini in data 18 aprile 1957, rep. 24578, reg. soc. 4007;

29) società cooperativa edilizia Villaggio G. Verdi a r.l., con sede in Bussolengo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 6 giugno 1969, rep. 43718, reg. soc. 6228;

30) società cooperativa di produzione e lavorazione Paride a r.l., con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 20 luglio 1967, rep. 100486, reg. soc. 5793;

31) società cooperativa edilizia La Sorgente a r.l., con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Liuzzi in data 23 maggio 1973, rep. 8796, reg. soc. 7440;

32) società cooperativa edilizia Dolci Colli a r.l., con sede in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 7 marzo 1972, rep. 60115, reg. soc. 6922;

33) società cooperativa edilizia Lugana 72 a r.l., con sede in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Quaratino in data 16 dicembre 1972, rep. 24642, reg. soc. 7229;

34) società cooperativa di produzione e lavorazione La Palma a r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona), costituita per rogito Anzi in data 8 giugno 1971, rep. 14199/7470, reg. soc. 6689;

35) società cooperativa edilizia Margherita a r.l., con sede in S. Martino B/a (Verona), costituita per rogito Quaratino in data 2 dicembre 1974, rep. 29978, reg. soc. 8366;

36) società cooperativa edilizia Santa Barbara 72 a r.l., con sede in S. Martino Buon Alberto (Verona), costituita per rogito Paladini in data 4 luglio 1972, rep. 70219, reg. soc. 6989;

37) società cooperativa edilizia Ennerre a r.l., con sede in S. Martino Buon Alberto (Verona), costituita per rogito Quaratino in data 29 novembre 1974, rep. 29974, reg. soc. 8271;

38) società cooperativa mista Sommacampagna a r.l., con sede in Sommacampagna (Verona), costituita per rogito De Veszelka in data 29 maggio 1972, rep. 31845, reg. soc. 7010;

39) società cooperativa edilizia Azzurra a r.l., con sede in Villafranca (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 12 marzo 1970, rep. 14781, reg. soc. 6417;

40) società cooperativa edilizia combattenti e reduci di Borgo Venezia a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 11 luglio 1955, rep. 9898, reg. soc. 3807;

41) società cooperativa edilizia Romea Verona 63 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 26 gennaio 1963, rep. 13305, reg. soc. 4897.

(6567)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Grado Gioacchino fu Andrea con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura terra di lavoro di Panzera & Bove con stabilimento in Caserta, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi di Genova è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox Tv di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica generale S.r.l. con sede in S. Paolo di Jesi (Ancona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica generale S.r.l. con sede in S. Paolo di Jesi (Ancona), è prolungata al 18 ottobre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1980 all'8 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con sede in Latina e Unità in Umbertide (Perugia), Cassine (Alessandria), Latina, Catania e Ortona (Chieti) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.A.M. di Porcari (Lucca), è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simoncelli Sport di Alatri (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1980 al 20 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calver, stabilimento di Teverola (Caserta), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi con sede e stabilimento in Braone (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.B.I. italiana, con sede in Roma, stabilimento in Capua, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttiva Avellino, con sede in Avellino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istalux di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1981 al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red italiana con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento in Lastra a Signa (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1980 al 15 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red italiana con sede in Garlasco (Pavia), stabilimento di Lastra a Signa (Firenze), è prolungata al 15 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red italiana con sede in Garlasco (Pavia), stabilimento in Lastra a Signa (Firenze), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquigas italiana con sede in Milano, sede di Milano e unità nazionali è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lopez di Sibari (Cosenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società gestioni industriali Campidoglio Susa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di San Sepolcro (Arezzo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di San Sepolcro (Arezzo), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di San Sepolcro (Arezzo), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Todini sud con sede in Pomezia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese con sede in Torino e stabilimento in San Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 17 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cidibi cavi con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6603)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Perugia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981 il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di patologia ostetrica e ginecologica (corso sdoppiato) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, e, successivamente trasferito alla seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della stessa facoltà dal 6 novembre 1979, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giommimo Custo alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica (R) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1981, registro n. 99 Istruzione, foglio n. 107.

(6680)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 29 ottobre 1981, n. 937, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società per azioni Ferrari di Modena di L. 16.000.000 di cui L. 6.000.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia per ricerche sulla distrofia muscolare e L. 10.000.000 all'Istituto di patologia generale per attrezzature e studi della genesi dei megamitocondri.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 30 settembre 1981, n. 731, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 24.391.000 di cui L. 9.391.000 da destinare alla clinica otorinolaringoiatrica, quale contributo per l'acquisto di una apparecchiatura audio-visiva; L. 5.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica per la cattedra di gerontologia e geriatria, quale contributo per l'esecuzione di una indagine socio-sanitaria sugli anziani della provincia di Modena e L. 10.000.000 da destinare all'istituto di chimica fisica, quale contributo per la ricerca scientifica.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 1° ottobre 1981, n. 936, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Bayer Italia di L. 10.000.000 a favore dell'istituto di semeiotica medica quale contributo per il potenziamento delle attrezzature necessarie per l'effettuazione degli studi relativi ai disordini idroelettrolitici in epato-pazienti.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 2 ottobre 1981, n. 941, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 2.500.000 a favore dell'istituto di tisiologia, di L. 2.000.000 a favore della clinica ortopedica traumatologica, di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di zoologia, di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, di L. 770.000 a favore dell'istituto di patologia chirurgica, quali contributi per la ricerca scientifico-sanitaria.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 3 ottobre 1981, n. 730, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte: dalla Banca popolare di Modena di L. 500.000 a favore dell'istituto di zoologia quale contributo per l'organizzazione del VI Congresso di aracnologia; dalla sig.ra Paola Grami di L. 300.000 a favore della clinica delle malattie nervose e mentali quale contributo per ricerche sulle malattie del sistema nervoso; dalla ditta Valeas di Milano di L. 1.500.000 a favore della clinica pediatrica seconda quale contributo per il proseguimento di attività di ricerca inerenti la desmopressina; dalla Banca popolare di Modena e dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di L. 1.000.000 a favore della cattedra di semeiotica chirurgica, quale contributo alle spese sostenute per lo svolgimento del « Corso di aggiornamento su attualità diagnostiche e terapeutiche delle malattie dell'esofago », dalla S.p.a. Lepetit di L. 300.000 quale contributo alle spese sostenute per lo svolgimento del suindicato corso.

(6637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a duecentocinquanta posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 10, prima parte, della legge 30 aprile 1976, n. 197, sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, comma primo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1979, con il quale fu indetto un concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di notaio ed, altresì, i decreti ministeriali 7 marzo 1980, 10 marzo 1980, 24 marzo 1980, 2 ottobre 1980, 31 dicembre 1980 e 8 gennaio 1981 relativi alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1981, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempino alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Riccardi D'Adamo Enzo ad Ardea - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
2) Spicci Maria Cristina a Marino - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
3) D'Amico Antonio a Vittoria - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
4) Wurzer Alessandro a Badia Polesine - distretto notarile di Rovigo;
5) Craparotta Maria a Caltavuturo - distretto notarile di Termini Imerese;
6) Morello Aurelio a Genova;
7) de Donato Valentina a Peccioli - distretto notarile di Pisa;
8) Boero Pietro a Torino;
9) Signorile Pietro a Martina Franca - distretto notarile di Taranto;
10) Capecelatro Edmondo Maria a Velletri - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
11) Carapelle Alberto a Buggiano - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
12) Pulejo Domenico a Palmi;
13) Zecchi Andrea a Vittorio Veneto - distretto notarile di Treviso;
14) Caltabiano Paolo a Figline Valdarno - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
15) Riccio Francesco a Roma;
16) Criscuolo Guido a Roma;
17) Corsaro Daniela ad Alì Terme - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
18) Colistra Francesco a Roma;
19) Girolami Paolo a Roma;
20) del Gaudio Ornella a Lavello - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
21) Caputo Alessandra a Fauglia - distretto notarile di Pisa;
22) Parente Ferdinando a Castelnuovo della Daunia - distretto notarile di Lucera;
23) Pittella Arturo ad Enna;
24) Politti Antonio a Livorno;
25) Ronca Maria Gabriella ad Abano Terme - distretto notarile di Padova;
26) Rauccio Filippo ad Avezzano - distretti notarili riuniti di Sulmona e Avezzano;
27) Jommi Marco a Bordighera - distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo;
28) Amadeo Franco a Loano - distretto notarile di Savona;
29) Larocca Assunta a Francavilla Fontana - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
30) Zunino Guido a San Salvatore Monferrato - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
31) Tardiola Paolo a Lanusei - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
32) Gregorini Graziella a Monza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
33) Gammaldi Angela a Navacchio - distretto notarile di Pisa;
34) Paolantonio Michele a Samarate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
35) Stigliano Clemente ad Irsina - distretto notarile di Matera;
36) Gaudenzi Carlo a Varese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
37) Iannello Giuseppe a Mileto - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
38) Macaione Giuseppe a Savignano sul Rubicone - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
39) Marranghello Antonio a Monteforte d'Alpone - distretto notarile di Verona;
40) Poli Margherita a Savona;
41) Quagliariello Maria a Recoaro Terme - distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa;
42) Petteruti Giampiero a Castelnuovo di Garfagnana - distretto notarile di Lucca;
43) Cozza Rocco a Corinaldo - distretto notarile di Ancona;
44) Moroni Orestemaria a Lodi - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
45) Dianese Paolo a Cologna Veneta - distretto notarile di Verona;
46) Frauenfelder Bruno a Brisighella - distretto notarile di Ravenna;
47) Roncoroni Luigi a Desio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
48) Cavallini Marta a Livorno;
49) Lenzi Raffaele a Firenzuola - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
50) Ferretto Lorenzo a Cornuda - distretto notarile di Treviso;
51) Boccuni Giovanna a Roma;
52) Luciano Alberto a Notaresco - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
53) Amicarelli Erminia a S. Valentino in Abruzzo Citeriore - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
54) Franchini Marco a Modena;
55) Coppi Paolo a Roma;
56) Zumbo Rosanna a Iatrinoli - distretto notarile di Palmi;
57) De Gennaro Alfonso a San Giuliano Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
58) Girardi Lino a Bosco Chiesanuova - distretto notarile di Verona;
59) Nobile Mattei Nicola a Roma;
60) Pantozzi Paolo a Bolzano;
61) Manuti Domenico a Varazze - distretto notarile di Savona;
62) Chiddo Raffaele a Tregnago - distretto notarile di Verona;
63) Maffei Nicola a San Martino di Lupari - distretto notarile di Padova;
64) Corsi Bernardino a Guidonia Montecelio - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
65) Casazza Giuseppina ad Antrodoco - distretto notarile di Rieti;
66) Ferrero Paola a Dogliani - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
67) Sartorio Alberto a Treviso;
68) Duranti Filippo a Bevagna - distretto notarile di Perugia;
69) Grauso Brunella a Cesano Maderno - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
70) Barbagallo Rosario a Busto Arsizio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
71) Vecchioni Livio a Sedegliano - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

72) Crivellari Francesco a Conselve - distretto notarile di Padova;
73) Mazzeo Alba a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
74) Ferrara Antonino a Lavena Ponte Tresa - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
75) Ermini Stefano a Roccalbegna - distretto notarile di Grosseto;
76) Alterio Anna a Rosignano Marittimo - distretto notarile di Livorno;
77) Risso Luigi Francesco a Varazze - distretto notarile di Savona;
78) Stirpe Marina a Petritoli - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;
79) Gargano Aldo a Ravenna;
80) Cimmino Massimo a Parma;
81) Scrufari Pasquale a La Spezia;
82) Caputo Antonio a Parma;
83) Sacchi Giorgio a Trento;
84) Salvo Antonio a Sanguinetto - distretto notarile di Verona;
85) Tassitani Farfaglia Eugenia a Savona;
86) Lojodice Federico a Girifalco - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
87) Pennacchio Giuseppe a Fiamignano - distretto notarile di Rieti;
88) Infantino Carmen a Marina di Gioiosa Ionica - distretto notarile di Locri;
89) Conte Silvio a Livorno;
90) Martinelli Massimo a Dronero - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
91) Matella Antonio a Parma;
92) Famularo Antonio a Livorno;
93) Lorefice Paolo a Nocera Umbra - distretto notarile di Perugia;
94) Ecuba Francesca a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
95) Satta Flores Fabrizia ad Invorio - distretto notarile di Verbania;
96) Chiarandini Fiammetta a Sesta Godano - distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa;
97) Seraschi Pio a Follina - distretto notarile di Treviso;
98) Avitabile Claudio a Minerbe - distretto notarile di Verona;
99) Allotta Roberto a Mogliano Veneto - distretto notarile di Treviso;
100) Napoleone Gianluca a Borbona - distretto notarile di Rieti;
101) Di Sante Giorgio a Trento;
102) Bianconi Isabella a Forlì;
103) Lupo Franco a Livorno;
104) Novara Marco a Samarate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
105) Azzani Vittorio a Lama Mocogno - distretto notarile di Modena;
106) Marota Massimo a Scicli - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
107) Agosta Maria a Santo Stefano Quisquina - distretto notarile di Sciacca;
108) Bosi Tomaso a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
109) Clarich Paola a Stanghella - distretto notarile di Padova;
110) Silipigni Antonio a Parma;
111) Puzone Fiorita a Castelmauro - distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
112) Laurora Giacomo a Barisciano - distretto notarile de l'Aquila;
113) Ferrerio Manfredo a Piacenza;
114) Garofalo Magda a Capestrano - distretto notarile de l'Aquila;
115) Basetti Sani Vettori Bernardo a Livorno;
116) Palermiti Concetta ad Ofena - distretto notarile de l'Aquila;
117) Tremolada Antonio a Rozzano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
118) Finesso Sergio a Felizzano - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
119) Zio Umberto a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
120) Paolillo Rita a San Giovanni Ilarione - distretto notarile di Verona;
121) Costantino Domenico a Livorno;
122) Noto Nicolò a Cavarzere - distretto notarile di Venezia;
123) Comparato Giuseppina a Menfi - distretto notarile di Sciacca;
124) Grimaldi Loredana a Melegnano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
125) Parisi Bruno a Quistello - distretto notarile di Mantova;
126) Carone Marilena a Gozzano - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
127) Carastro Grazia a San Giuliano Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi e Varese;
128) Scaramellino Elisabetta a Bolzano;
129) Rosboch Chiara a Torino;
130) Capone Marina a Chiusdino - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
131) Elia Benedetto Antonio a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
132) Capruzzi Vincenzo a Cusano Milanino - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
133) Viscogliosi Giovanni Battista a Pellegrino Parmense - distretto notarile di Parma;
134) Lepore Fulvio a Livorno;
135) Bertone Stefano a Mombercelli - distretto notarile di Asti;
136) Ferrara Vincenzo a Trento;
137) Quartuccio Donatella a Savona;
138) Calderisi Clorinda Concetta Camilla Lucia a Bedonia - distretto notarile di Parma;
139) Ligori Luigi a Robbio - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
140) Saccani Elda a Limbiate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
141) Artesi Giuseppe a Santa Margherita di Belice - distretto notarile di Sciacca;
142) Colangelo Salvatore a Mestre - distretto notarile di Venezia;
143) Falsetti Francesco a Piacenza;
144) Mottola Lucio a Paderno Dugnano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
145) Marolda Anna Rosalia Maria a Castelbaldo - distretto notarile di Padova;
146) Fiore Annamaria a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
147) Fleres Lillo a Savona;
148) Greco Giuseppe a Torino;
149) La Civita Ercole a Cologno Monzese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
150) Grasso Biondi Luigi a Cremona;
151) Alvisi Bruno a Castelmassa - distretto notarile di Rovigo;
152) Giacalone Nunzia a Novara;
153) Setti Paolo a Lodi - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
154) Di Lieto Lucia a Cavarzere - distretto notarile di Venezia;
155) Trotta Bruno Leonardo a Chioggia - distretto notarile di Venezia;
156) Vitale Nicolò a Cavour - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
157) Bartoli Ercole a Dolianova - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
158) D'Emilio Luciano a Chioggia - distretto notarile di Venezia;
159) Formicola Marzia Tommasina a Porto Tolle - distretto notarile di Rovigo;
160) Li Pira Rosaria ad Iglesias - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
161) Cataldo Mario a Cologno Monzese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
162) Zavattaro Marina a Sommariva del Bosco - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
163) Civita Luisa a Nova Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
164) Crestetto Roberta a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
165) Panetta Antonino a Morbegno - distretto notarile di Sondrio;
166) Cignetti Pierluigi a Tavagnasco - distretto notarile di Ivrea;
167) Bortoluzzi Andrea a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
168) Cinquepalmi Amelia a Chioggia - distretto notarile di Venezia;

169) Milone Giancarlo a San Giovanni in Croce - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
170) Iazeolla Francesco a Lendinara - distretto notarile di Rovigo;
171) Rocca Giuseppe a Godiasco - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
172) Avella Piero a Lavis - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
173) Coppola Mauro a Bergantino - distretto notarile di Rovigo;
174) Dalla Tana Arturo a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
175) Benincasa Germano a Varzi - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
176) Abbate Giuseppina a Savona;
177) Latorraca Angelina ad Ariano nel Polesine - distretto notarile di Rovigo;
178) D'Angelo Maria a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
179) Dalla Valle Albano a Mestre - distretto notarile di Venezia;
180) Petraroli Raffaella a Fubine - distretto notarile di Casale Monferrato;
181) Giamporcaro Francesco a Polcenigo - distretto notarile di Pordenone;
182) Grosso Ivo a Cuneo;
183) Covino Fiorella a Spigno Monferrato - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
184) Cardinali Cinzia a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
185) Cappelli Nazzareno a Venezia;
186) Di Martino Salvatore ad Agliè - distretto notarile di Ivrea;
187) Pozzi Giorgio a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
188) Labonia Guglielmo a Venezia;
189) Rossi Franco a Candelo - distretto notarile di Biella;
190) Morelli Paolo a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
191) Buoninconti Lidia a Pordenone;
192) Borghi Mauro a Venezia;
193) Santoro Rita a Castellazzo Bormida - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
194) Ferraro Silvana a Venezia;
195) Ferreri Carlo a Verolengo - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
196) De Galitiis Luigi a Venezia;
197) Barone Alberto Azza ad Ardenno - distretto notarile di Sondrio;
198) Giambò Antonella a Cannobio - distretto notarile di Verbania;
199) Minieri Vincenzo a Cerano - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
200) Arangio Corrado a Cherasco - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
201) Barbagli Nadio a Venezia;
202) Valcarenghi Antonio a Santa Maria della Versa - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
203) Pessina Vincenzo a Vercelli;
204) Saporì Lazzari Giovanni a Torino;
205) Ferè Carlo a Tronzano Vercellese - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
206) Bilardi Maria a Pozzomaggiore - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
207) Becchetti Giampiero a Siniscola - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
208) Contursi Chiara a Faedis - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
209) Meduri Andrea a Torino;
210) Corino Stefano a Cortemilia - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
211) Carresi Gabriele a Bolzano;
212) Vacirca Giovanni a Torino;
213) Bertarelli Lucio a Torino;
214) Montenero Lorenzo a Candia Lomellina - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
215) Pinto Vito a Trino - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
216) Mazza Paola a Collegno - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
217) Pelissa Claudio a Venaria - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
218) Di Chiara Giovanna a Bubbio - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
219) Rajani Pierlevino a Coggiola - distretto notarile di Biella.

Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1981

PERTINI

DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1981
Registro n. 40 Giustizia, foglio n. 207

(6660)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie concernenti il conferimento di cattedre di disegno e storia dell'arte negli istituti tecnici femminili e di economia domestica ed economia domestica e tecnica organizzativa negli istituti tecnici femminili.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 - supplemento ordinario, parte II, del 9-16 ottobre 1980 sono state pubblicate, rispettivamente, le graduatorie, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, per il conferimento di cattedre di disegno e storia dell'arte negli istituti tecnici femminili e di economia ed economica domestica e tecnica organizzativa negli istituti tecnici femminili.

(6452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso riservato per il conferimento del posto di medico condotto vacante nel comune di Gualdo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111/VIII del 4 agosto 1981 con il quale venne indetto il concorso riservato, per esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Macerata, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1939, n. 28, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Viste le leggi della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;
Visto l'art. 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979;
Visto l'art. 24-*ter* della legge n. 33 del 29 dicembre 1980;

Decreta:

Il dott. Rommozzi Aldo è risultato idoneo nel concorso riservato di cui alle premesse ed è pertanto dichiarato vincitore della condotta medica sita presso il comune di Gualdo.

Macerata, addì 25 settembre 1981

Il medico provinciale: PUCCI

(6649)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 57.

Modalità di applicazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il passaggio ai comuni del Servizio nazionale di lettura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Beni

I beni del Servizo nazionale di lettura, in dotazione ai centri rete, sono trasferiti ai comuni in cui esso esplica la propria attività, alla data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza delle dotazioni, nonchè i diritti ed obblighi inerenti, devono risultare in apposito verbale redatto in contraddittorio da un funzionario a ciò delegato dall'amministrazione provinciale di Avellino, Benevento e Salerno, e comunale di Napoli e Caserta, che hanno avuto in gestione il Servizio nazionale di lettura, e da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalla giunta regionale e dall'amministrazione comunale destinataria, in base alle risultanze dei prescritti elenchi predisposti dai responsabili dei centri rete.

Art. 2.

Personale

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 47 e 137, il personale comunque in servizio presso il Servizio nazionale di lettura alla data del 23 luglio 1977 e tuttora operante, che non sia dipendente da altre amministraizoni, è trasferito ai comuni nel cui territorio il servizio medesimo ha sede, conservando lo stesso rapporto giuridico di lavoro esistente.

Art. 3.

Funzionamento

I compiti finora svolti dal Servizio nazionale di lettura, finalizzati alla diffusione ed alla organizzazione della pubblica lettura, vengono devoluti ai comuni che li esercitano in armonia con le direttive impartite dalla Regione in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Art. 4.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1981 con lo stanziamento di cui al cap. 900 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 e, per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1981, n. 58.

Integrazione alla legge regionale n. 43 del 20 luglio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'applicazione della legge regionale n. 43 del 20 luglio 1981, decorrere dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 59.

Normativa di indirizzi per la elaborazione dei piani previsti dalla legge regionale n. 79 del 27 dicembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sub *a*) dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1980, n. 79, è modificato come appresso:

a) la quantificazione del fabbisogno finanziario per la ricostruzione delle unità immobiliari di proprietà di privati distrutte o danneggiate dal sisma sulla base di due distinti elenchi nominativi dei beneficiari previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il primo elenco conterrà i nominativi dei soggetti che, avendo titolo al beneficio, non hanno usufruito di precedenti contributi pubblici, non hanno avuto in assegnazione a nessun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica e non possiedono altro alloggio idoneo alle esigenze familiari.

Il secondo elenco conterrà i nominativi dei soggetti la cui condizione non consente l'iscrizione nel primo elenco.

La condizione soggettiva per l'inclusione nel primo elenco va riferita alla data di formazione dell'elenco stesso e riguarda non solo il soggetto titolare del beneficio ma tutti i componenti del suo nucleo familiare così composto alla data del 3 aprile 1980.

L'acquisizione del diritto al contributo per compravendita o donazione dell'immobile distrutto o danneggiato comporta l'inclusione nel secondo elenco indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'attuale titolare del diritto ovvero di quella del dante causa.

Nei due elenchi vanno unicamente comprese le istanze tendenti ad ottenere i benefici di legge che siano corredate da attestazione idonea relativa all'ammontare del danno ed alla diretta dipendenza del danno stesso dall'evento sismico del 1962.

Gli elenchi vanno corredati da certificazione del sindaco dalla quale risulti per ogni singola istanza se la ricostruzione sia stata già completata, se sia stata iniziata ma non ancora completata, se non sia stata ancora iniziata. Per le ricostruzioni e riparazioni già completate va altresì attestato l'anno di completamento dei lavori.

Art. 2.

Nella formulazione dei piani di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1980, n. 79, i comuni terremotati si atterranno ai seguenti indirizzi:

a) il piano si riferisce unicamente alla ricostruzione ed al risanamento del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dal sisma del 1962.

L'elemento da prendere a base per la formulazione del piano è essenzialmente il fabbisogno di unità immobiliare da ricostruire o riattare i cui lavori non siano ancora iniziati alla data della formulazione del piano.

In maniera distinta quindi il comune espone le somme necessarie per liquidare il contributo spettante a coloro che hanno iniziato la ricostruzione o l'abbiano già completata e le esigenze più complessive per consentire la ricostruzione delle unità immobiliari per le quali i lavori non siano ancora iniziati.

In via prioritaria il piano espone con elaborati esecutivi gli interventi necessari per garantire la ricostruzione delle unità immobiliari destinate a beneficiari iscritti nel primo elenco di cui al sub *a)* dell'art. 2 suddetto. Il piano prevede pertanto, l'adeguamento degli strumenti urbanistici ove necessario; il progetto esecutivo per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree da assegnare ai beneficiari del contributo non in grado di ricostruire in sito.

Elaborato specifico dovrà essere predisposto per la sistemazione delle aree derivanti al comune dalla scelta di ricostruire fuori sito essendo inteso che la istanza diretta ad ottenere la concessione di suolo nell'ambito dei piani della 167 comporta l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile distrutto o danneggiato;

b) i comuni nei quali la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, imponeva l'obbligo di ricostruzione tramite comparti predispongono altresì relazione tecnico-finanziaria per le parti interessate dai comparti esponendo, attraverso una verifica dei diritti dei singoli proprietari, la somma presuntiva a questi spettante attribuendo contributi individuali nella misura di legge;

c) ulteriore distinto elaborato progettuale di massima va contenuto all'interno del piano con riferimento alle opere pubbliche necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al punto *a)* precedente.

Art. 3.

Il contributo per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 1962 destinate ad uso di abitazione ivi comprese quelle rurali è pari a:

1) il costo esposto in perizia rivalutata ai prezzi vigenti alla data del provvedimento di assegnazione ed alle tipologie per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e con il limite massimo del costo di un alloggio avente superficie utile abitabile non superiore ai 110 m², per i beneficiari di cui al primo elenco del sub *a)* dell'art. 2 della legge n. 79 del 27 ottobre 1980 che alla data della formulazione dell'elenco non abbiano ancora iniziato i lavori di ricostruzione o riparazione dell'unità immobiliare;

2) all'importo del contributo previsto dalla legislazione nazionale per la ricostruzione vigente all'atto dell'inizio dei lavori per i beneficiari che abbiano già ricostruito o riparato l'abitazione;

3) all'importo del contributo di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, per i beneficiari inclusi nel secondo elenco previsto dal sub *a)* dell'art. 2 della legge n. 79 del 27 ottobre 1980.

Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 27 dicembre 1980, n. 79.

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1980, n. 79, è sostituito dal seguente:

« I fondi sono ripartiti tra i comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al primo elenco previsto dall'articolo 2, lettera *a)*, sino alla completa copertura di tale fabbisogno.

La parte residua dei fondi è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al secondo elenco previsto dall'art. 2, lettera *a)* ».

Art. 5.

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione o la riparazione dell'unità immobiliare è disposto con provvedimento del sindaco unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare ed alla prescritta preventiva autorizzazione di cui alla legge n. 64/1974 che è rilasciata dal sindaco stesso in deroga all'art. 18 della legge predetta, con la procedura di cui all'art. 14 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, e successive modifiche.

Il consiglio comunale entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento regionale dell'assegnazione dei fondi delibera la formulazione della graduatoria di priorità.

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari per i beneficiari compresi nella graduatoria e per i quali esiste la copertura finanziaria in base all'assegnazione regionale avviene:

a) in ragione del 25% dell'importo concesso all'inizio dei lavori accertato come da certificato del sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti con responsabilità solidale dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa da presentarsi al comune;

c) in ragione del residuo 15% dell'importo concesso dopo la ultimazione dei laovri e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Il mancato completamento dei lavori entro trentasei mesi continui dalla data di concessione del contributo, ovvero di assegnazione del suolo in caso di ricostruzione fuori sito comporta la decadenza dalla parte di contributo non ancora erogata.

In caso di inadempienza del comune rispetto ai termini di cui al secondo comma, si applicano le procedure sostitutive previste all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 6.

I proprietari di immobili danneggiati obbligati a ricostruire in comparto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presentano progetto esecutivo descrittivo e grafico di ricostruzione al comune.

In maniera distinta dalla graduatoria di cui all'art. 4 precedente e nella stessa seduta il consiglio comunale determina l'ammontare del contributo complessivo spettante per la ricostruzione del comparto applicando ai singoli proprietari consorziati la misura del contributo ad essi spettante in base all'art. 3 precedente.

Per la concessione e la erogazione del contributo si applicano le norme previste dall'art. 4 precedente.

In caso di inerzia dei proprietari il comune si sostituisce agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili in caso di volontaria delega.

L'atto di delega deve contenere l'assunzione a carico del proprietario della quota non coperta dal contributo.

In assenza della delega l'intervento unitario sul comparto è realizzato dal comune stesso previa preventiva espropriazione degli immobili.

Le opere relative sono dichiarate urgenti, indifferibili, e di pubblica utilità da realizzare a totale carico dei fondi derivanti dalla legge nazionale 3 aprile 1980, n. 116.

Le unità immobiliari realizzate sono assegnate in titolo di proprietà senza corrispettivo ai proprietari che abbiano ceduto al comune i diritti sull'immobile ed al contributo e che non siano possessori di altra abitazione idonea.

In caso di cessione di diritti sull'immobile e di contributo che non copre l'intero costo dell'unità immobiliare ricostruita, l'assegnatario dovrà corrispondere al comune la differenza in rate semestrali costanti maggiorate dell'interesse del 5% annuo per il periodo di anni 10.

Eventuali unità immobiliari non concesse in base ai commi precedenti sono assegnate in locazione semplice con le procedure ed i canoni previsti per alloggi di edilizia economica e popolare realizzate in base alla legge n. 457/1978.

L'intervento sostitutivo del comune opera anche in caso di inerzia del consorzio ad iniziare i lavori entro novanta giorni dal provvedimento di concessione del contributo.

Per i proprietari già obbligati a ricostruire in comparto, che non abbiano delegato il comune o inadempienti ai termini dei commi precedenti, resta salvo il diritto al contributo indi-

viduale con il vincolo della ricostruzione fuori sito e le modalità e le priorità nella assegnazione del beneficio già previste nei precedenti articoli.

Le quote di cui al nono comma precedente riscosse dai comune vanno versate in unica soluzione annuale comprensive degli interessi alla tesoreria regionale.

Art. 7.

I comuni che non abbiano ancora provveduto alla formulazione della graduatoria ex legge n. 183/1975 in base all'art. 11 della legge regionale n. 36 del 30 agosto 1978 utilizzando i fondi assegnati per contributi a privati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già ricostruito.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a valersi sui fondi residui trasferiti alla Regione in base alla legge n. 1431/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale dispone la liquidazione a favore degli istituti autonomi case popolari dei contributi spettanti a beneficiari che hanno optato per un alloggio di edilizia economica e popolare in base all'art. 14 della citata legge n. 1431/1962. Il presidente della giunta regionale, in caso di inerzia degli I.A.C.P. adotta tutti i provvedimenti sostitutivi necessari.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone, con apposito provvedimento legislativo, al consiglio regionale la riutilizzazione di tutti i fondi residui non impegnati derivanti dalla citata legislazione nazionale ad impinguamento delle disponibilità finanziarie di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed al fine di dare attuazione all'art. 7 della legge regionale n. 36 del 30 agosto 1978 i sindaci dei comuni terremotati presentano all'assessorato all'edilizia economica e popolare elenco nominativo di cittadini che all'epoca del sisma alloggiavano non a titolo di proprietà o usufrutto in abitazioni gravemente danneggiate o distrutte ed attualmente allocati in alloggi precari.

L'elenco dovrà essere munito di certificazione con assunzione di responsabilità personale da parte del sindaco sul requisito del danno ricevuto dal sisma, sulla condizione soggettiva di abitante in alloggio improprio e non idoneo, sul possesso della condizione di legge per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare.

La Regione provvede ad elaborare un proprio programma poliennale per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare sovvenzionata atti a soddisfare il fabbisogno esposto negli elenchi di cui ai commi precedenti.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 60.

Interventi a favore della produzione di tabacchi sub-tropicali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sostenere la produzione e la commercializzazione dei tabacchi sub-tropicali, salvaguardare i redditi agricoli ed i livelli occupazionali nel settore, sono autorizzati gli intervent di cui alla presente legge

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare studi, ricerche ed iniziative promozionali, anche mediante convenzioni con enti ed istituti, volti al miglioramento qualitativo della produzione di tabacchi sub-tropicali ed alla loro valorizzazione commerciale sui mercati interni ed esteri.

Art. 3.

Nella campagna agraria 1980-81 ed in quelle successive può essere concesso un concorso regionale sui prestiti erogati, con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ad imprenditori, singoli od associati, per la conduzione dei terreni interessati alla coltivazione dei tabacchi sub-tropicali.

Art. 4.

Il concorso regionale è concesso sulle operazioni effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso d'interesse in misura non superiore a quella deteminata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni

Il concorso regionale sui prestiti è commisurato agli interessi calcolati al tasso corrispondente ai 2/5 del tasso globale di cui al comma precedente.

In ogni caso l'onere a carico dei prestatari non può essere inferiore al 6%.

Art. 5.

Ai prestiti di cui al precedente art. 3 si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. Essi, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1981, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli istituti ed enti finanziatori muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo gli stessi responsabili dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità previste dalla presente legge.

Gli istituti ed enti provvederanno alla erogazione dei prestiti, previa acquisizione del visto di copertura finanziaria del concorso regionale.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, così ripartita:

lire 300 milioni per l'art. 2;

lire 450 milioni per l'art. 3.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di approvazione del bilancio annuale, in base alle disponibilità del bilancio medesimo.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, determinato in lire 750 milioni, si provvede mediante:

a) riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981: «Fondo per spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo» (a carico dell'assegnazione di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403);

b) la istituzione alla sezione 2.2.8 del medesimo stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:

Cap. 648. — Spese per studi, ricerche ed iniziative promozionali per la valorizzazione dei tabacchi sub-tropicali.

Competenza	Cassa
—	—
300.000.000	300.000.000

Cap. 649. — Concorso regionale sui prestiti agevolati per la conduzione di terreni coltivati a tabacchi sub-tropicali.

Competenza	Cassa
—	—
450.000.000	450.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, **n. 61.**

Disciplina del riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, può, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi hanno concorso, le cause che l'hanno prodotta, e, ove possibile, le conseguenze sulla integrità fisica (entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità), presentare domanda scritta all'ufficio presso il quale presta servizio.

L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per vera o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e le infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire cause di invalidità o di altra menomazione di integrità fisica.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede, senza indugio, ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonchè tutte le altre circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito il sorgere dell'infermità.

L'ufficio, completate le indagini, esprime il proprio giudizio in ordine ai seguenti punti:

1) se sia provata la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità;

2) se questo fatto riunisca in sè condizioni tali da potersi considerare come evento per vera e propria causa di servizio.

Tutti gli atti sono, quindi, trasmessi al servizio personale.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del collegio medico di cui al successivo art. 3, costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

I componenti il collegio restano in carica per due anni e non possono essere nominati una seconda volta.

Art. 3.

Il collegio medico per l'accertamento delle infermità e della loro dipendenza da causa di servizio è composto come segue:

presidente: un primario di un ente ospedaliero con più di 400 posti letto operante nel territorio della Regione o un titolare di cattedra della facoltà di medicina dell'Università di Napoli;

componenti: tre sanitari scelti nell'ambito delle istituzioni ospedaliere ed universitarie operanti nella Regione;

un funzionario direttivo medico dipendente della regione Campania;

le funzioni di segretario del collegio saranno svolte da un funzionario regionale del servizio personale.

Ove la natura dell'infermità denunciata lo richieda, il collegio dispone l'integrazione della propria composizione con l'intervento di un medico specialista che partecipa con pieno diritto al voto.

In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Il dipendente sottoposto ad accertamento può farsi assistere dal medico di sua fiducia.

Ai membri esterni del collegio medico verrà corrisposto un gettone di presenza di L. 30.000 ed il trattamento di missione, se dovuto.

Art. 4.

Il collegio medico di cui al precedente art. 3 al termine della visita redige processo verbale firmato da tutti i componenti, dal quale oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

a) che la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed esclusiva di tale affezione o che, almeno, si inserisca in modo predominante nel determinismo dell'infermità stessa;

b) se l'infermità costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza;

c) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il parere del collegio medico viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuata con provvedimento della giunta regionale.

Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto per le assenze di malattia riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.

Allo stesso collegio medico sono demandati anche gli adempimenti previsti dalle norme vigenti ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonchè eventuali accertamenti ritenuti necessari per il controllo della idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito.

Art. 5.

Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per causa di servizio abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile, ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese a carattere strettamente terapeutico, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamenti.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcune di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 6.

Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

La domanda può essere proposta negli stessi termini sopra previsti anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto.

Qualora la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui all'art. 3, allo scopo di accertare:

a) se la menomazione lamentata può considerarsi conseguenza dell'infermità a suo tempo riconosciuta come dipendente da causa di servizio;

b) se la suddetta menomazione può essere ascritta ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* e successive modificazioni annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'equo indennizzo è liquidato, fermo restando le percentuali stabilite dalle tabelle di determinazione unite alla presente legge, in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data di presentazione della domanda.

L'età ed il livello ai quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelli che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente aveva superato i 50 anni di età e del 50% se aveva superato i 60 anni.

Nel caso in cui il dipendente, riporti, per cause di servizio altra menomazione della integrità fisica, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo con le modalità della presente legge, a condizione che l'invalidità complessiva rientri in una categoria superiore a quella in base alla quale fu liquidata la prima prestazione.

Dall'importo del nuovo indennizzo deve essere detratto quanto percepito dal dipendente in conseguenza del primo.

Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo è liquidato dalla giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica in conformità alle tabelle *A* e B allegate alla presente legge. La tabella *A* trova applicazione per le istanze presentate entro il 30 settembre 1978, la tabella *B* per le istanze successive.

Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.

Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia imputabile a dolo o colpa grave dello stesso.

Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 8.

Le pratiche pendenti, per le quali siano già intervenuti gli accertamenti sanitari di prima istanza, sono decise dalla giunta regionale, previo completamento degli altri eventuali incombenti istruttori.

Art. 9.

Le spese relative al pagamento dell'indennità di presenza ai componenti del collegio medico di cui all'art. 3 e quelle relative al pagamento dell'equo indennizzo graveranno rispettivamente sui capitoli 36 e 47 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981.

Il cap. 47, di nuova istituzione, è così denominato: « Spese per equo indennizzo al personale dipendente per riconoscimenti di infermità dovute a causa di servizio » (Spesa obbligatoria) ed è dotato di un fondo, per l'esercizio 1981, di L. 30.000.000; tale fondo sarà prelevato dal cap. 181 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che, per l'effetto, si riduce di pari importo.

Per gli anni successivi al 1981, all'onere occorrente si provvederà con i corrispondenti stanziamenti, le cui dotazioni saranno determinate con leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1981

DE FEO

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 62.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 - Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

L'esercizio dell'attività di formazione professionale è libero.

La regione Campania, nell'ambito dei principi informatori della legge 21 dicembre 1978, n. 845, detta norme per la formulazione, il finanziamento, l'attuazione ed il controllo dei programmi di formazione professionale destinati alla collettività in generale ed ai lavoratori in particolare ed orientati agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo della regione Campania.

La formazione professionale è un servizio gratuito prestato dalla Regione.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Le iniziative di formazione professionale vengono attuate o promosse dalla Regione in conformità dei principi di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La Regione adotta per le attività della formazione professionale il metodo della programmazione triennale articolata in piani annuali ed assicura la partecipazione delle autonomie locali e di tutte le forze sociali interessate, sia ai momenti programmatori che a quelli gestionali.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Le iniziative di cui agli articoli 1 e 2 sono realizzate mediante:

a) studi, ricerche e documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, nonchè servizi per la elaborazione, la produzione e la sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi e servizi di orientamento professionale, avvalendosi dell'osservatorio sul mercato del lavoro e di strutture pubbliche specializzate;

b) corsi di qualificazione rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

c) corsi di specializzazione e di aggiornamento rivolti ai lavoratori occupati che intendono evolvere la loro preparazione;

d) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti a lavoratori disoccupati o precariamente occupati che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;

e) corsi di aggiornamento per quadri intermedi di ogni settore produttivo;

f) corsi di aggiornamento del personale addetto alle attività di formazione professionale;

g) progetti speciali previsti dalla legge 8 novembre 1973, n. 736, nonchè programmi e sperimentazioni da realizzare con l'intervento del Fondo sociale europeo;

h) programmi specifici adottati di intesa con l'autorità scolastica ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

i) ogni altra attività che rientri nelle finalità della presente legge e favorisca il diritto al lavoro.

La Regione realizza altresì organici programmi di insegnamento complementare per apprendisti di cui alla legge 19 novembre 1955, n. 25, e successive modificazioni, nonché per detenuti.

Essa promuove inoltre programmi per l'inserimento nei normali corsi di formazione e qualificazione professionale di invalidi, handicappati e disadattati.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituto dal seguente:

Le attività formative di cui all'art. 3 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionale nella Regione, nonchè su tutto il territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi definisce:

il profilo professionale e le relative capacità tecnico-professionali da conseguire;
i requisiti di ammissione al ciclo;
la durata del ciclo formativo;
le attrezzature;
le prove finali;
i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano triennale, su proposta della giunta, nel rispetto della libertà delle metodologie, adotta i criteri generali cui devono adeguarsi gli orientamenti didattici dei corsi, in relazione al disposto dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Tutti i cicli formativi si concludono con prove finali di valutazione.

I criteri di ammissione alle prove, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami sono disciplinati dal regolamento, avuto riguardo alla legislazione statale in materia.

Agli allievi che superano le prove finali viene rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai sensi e per gli effetti della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Agli allievi dei corsi, che non comportano l'attribuzione di una specifica qualifica, viene rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Fino all'attuazione dei conmprensori le amministrazioni provinciali, entro il 30 aprile dell'anno precedente la scadenza del piano triennale, con delibera consiliare formulano proposte per il piano triennale sentiti i comuni, le comunità montane, i consigli distrettuali scolastici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, le associazioni democratiche dei lavoratori di cui alla lettera *c*) dell'art. 6, gli uffici provinciali del lavoro e le camere di commercio, industria ed agricoltura.

Per l'elaborazione delle proposte le amministrazioni provinciali svolgono indagini:

a) sullo stato delle strutture formative nell'ambito provinciale;

b) sui programmi di attività formativa svolti nell'esercizio precedente;

c) sullo stato della scolarizzazione, anche in rapporto alla riforma della scuola secondaria superiore;

d) sulla situazione occupazionale, sulla emigrazione e sulla iscrizione ai collocamenti;

e) sull'aggiornamento dei profili formativi in relazione alle esigenze del mercato del lavoro;

f) ai fini della determinazione del fabbisogno di risorse occorrenti per l'attuazione delle proposte di attività formativa.

La giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio sul mercato del lavoro, sentita la commissione di cui all'art. 13, predispone lo schema di piano triennale e lo trasmette entro il 30 settembre al consiglio regionale per l'approvazione entro i successivi due mesi.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Unitamente al piano triennale il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi.

I beni mobili e immobili realizzati con contributo della Regione restano di proprietà della stessa e sono inalienabili e vincolati nella destinazione alla formazione professionale.

Gli interventi previsti nel programma dovranno riferirsi per il 70% ai centri regionali e per il 30% a quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 6.

La finalizzazione e le modalità di utilizzazione dei contributi finanziari assegnati saranno determinate con apposite convenzioni.

Art. 8.

L'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, determina l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell'ambito della previsione globale di finanziamento triennale, nonchè i settori di intervento, il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, le quote di intervento da attuarsi rispettivamente con le strutture proprie della Regione ovvero con quelle di altri enti pubblici o privati, l'ammodernamento o ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei centri, il riparto delle disponibilità tra le amministrazioni provinciali ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 12.

In relazione al piano viene fissato per ogni centro l'organico del personale docente e non docente per il quale il finanziamento avviene su preventivo. L'erogazione del finanziamento avviene con le modalità fissate dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 19.

Il pagamento delle retribuzioni al personale resta disciplinato dalla legge regionale n. 19 del 17 marzo 1981.

Il piano fissa altresì, ripartendolo per province — secondo le esigenze del territorio e della mobilità del lavoro di cui al piano triennale — il numero, il tipo, l'inizio ed il termine dell'attività corsuale, la loro sede, le qualifiche, il numero degli allievi, il numero delle ore, la entità del finanziamento per ciascun corso nell'anno di competenza, i termini e le modalità delle convenzioni da stipulare nel caso di corsi affidati ad altri enti pubblici o privati.

Con le stesse modalità di cui all'art. 8, in attuazione degli obiettivi, delle previsioni e dei criteri fissati dal piano triennale, le amministrazioni provinciali trasmettono entro il 28 febbraio alla giunta regionale le proposte per il piano annuale.

La giunta regionale, sentita la commissione consultiva, predispone lo schema di piano annuale e lo trasmette entro il 15 aprile al consiglio regionale che lo approva entro il termine del 30 maggio.

Nella deliberazione consiliare dovranno essere indicati per ogni corso:

l'ente gestore e la relativa sede;

la sede dei locali adibiti all'attività formativa affidata e, per le attività di formazione in agricoltura, le dislocazioni di unità didattiche mobili;

la data di inizio e di conclusione del corso, il numero delle ore degli allievi previsti, nonchè il numero dei docenti impegnati;

l'onere finanziario previsto.

Con detta deliberazione consiliare le amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare, a norma del regolamento di attuazione, le convenzioni di affidamento con i singoli enti.

Art. 9.

L'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative e gli enti di cui al punto *c*) del primo comma dell'art. 6 che aspirino ad ottenere per i centri di propria istituzione e gestione l'affidamento di corsi previsti dal piano annuale, rivolgono istanza al presidente dell'amministrazione provinciale entro il termine improrogabile del 15 gennaio.

Le istanze di affidamento, corredate dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, dovranno contenere espressa preventiva dichiarazione di accettazione di tutte le clausole della convenzione tipo di cui al regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani annuali di cui all'art. 10 della presente legge, nonchè quelle di controllo didattico-amministrativo su tutte le attività formative, sono delegate ai comprensori e, fino all'attuazione degli stessi, alle amministrazioni provinciali.

Le amministrazioni provinciali presenteranno alla giunta regionale entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo relativo all'esercizio della delega, con riferimento al decorso anno formativo.

Art. 11.

L'art. 13 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è così modificato:

il 5° punto è sostituito dal seguente:

da n. 8 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 12.

L'art. 15 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Presso ogni centro regionale di formazione professionale è costituito, entro il 30 ottobre di ogni anno, un comitato per la gestione sociale del centro stesso di cui fanno parte:

a) un rappresentante del comune dove ha sede il centro;

b) un rappresentante del consiglio del distretto scolastico competente nel territorio;

c) il direttore del centro;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dalla Federazione unitaria;

e) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi interessate al settore di attività del centro, designato dalle organizzazioni stesse;

f) un rappresentante delle comunità montane per i centri che hanno sede nei comuni montani.

Le amministrazioni provinciali richiedono le designazioni dei rappresentanti di cui al comma precedente.

Fanno altresì parte del comitato di gestione sociale:

a) un rappresentante delle famiglie degli allievi di età inferiore ai 18 anni;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dal personale docente e non docente addetto al centro;

c) un rappresentante degli allievi per ciascun corso, fino ad un massimo di tre rappresentanti.

Il comitato di gestione sociale è costituito con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale.

Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato o eletto la propria rappresentanza.

I rappresentanti vengono eletti con votazione a scrutinio segreto.

I rappresentanti del personale del centro vengono eletti a maggioranza da tutto il personale.

I rappresentanti degli allievi e delle famiglie degli stessi vengono eletti a maggioranza dalle rispettive assemblee.

Gli eletti durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l'anno successivo.

Le assemblee degli allievi e delle famiglie sono valide se sono presenti i due terzi in prima convocazione, rispettivamente dei genitori e degli allievi iscritti; in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima gli intervenuti provvederanno alla nomina dei rappresentanti.

Ai membri del comitato di gestione sociale non compete alcun gettone di presenza o indennità per l'incarico espletato.

Art. 13.

L'art. 18 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è sostituito dal seguente:

Ai centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le altre attività correlate con le modalità fissate dalla legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Per tutte le altre spese elencate nello stato di previsione, relative al funzionamento del centro ed allo svolgimento delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del centro, sentito il comitato di gestione, ai sensi del precedente art. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 63.

Istituzione del comitato regionale per la vitivinicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato campano per la vitivinicoltura così composto:

a) dall'assessore regionale dell'agricoltura e foreste o da un suo delegato che lo presiede;

b) da due funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

c) da tre produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella Regione;

d) da due docenti universitari uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti nell'ambito della facoltà di agraria dell'Università di Napoli;

e) da un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;

f) da un rappresentante dell'Associazione italiana sommeliers, delegazione campana;

g) da un rappresentante dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

h) da un rappresentante dell'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania;

i) da un rappresentante del collegio regionale periti agrari;

l) da un rappresentante dell'associazione regionale dei laureati in scienze agrarie;

m) da un tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

n) da tre amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

o) da un funzionario del servizio repressioni frodi, operante nella Regione, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il comitato sarà integrato, di volta in volta, da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'amministrazione provinciale e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia territorialmente interessata alle domande di riconoscimento.

Nel caso di domande riguardanti più province, i rappresentanti il comitato sarà integrato anche da un rappresentante della/e comunità montana, competente/i per territorio.

Nel caso di domande riguardanti più province, i rappresentanti di cui al comma precedente, rispettivamente per le province interessate, integreranno congiuntamente la commissione.

Art. 2.

Sono di competenza del comitato campano per la vitivinicoltura i pareri in ordine alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllate e garantite » dei mosti e dei vini previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, già attribuiti al comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Dovrà, inoltre, fungere da organo consultivo dell'assessorato all'agricoltura, per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica, nei casi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Art. 3.

Il comitato campano per la vitivinicoltura, su convocazione dell'assessore regionale all'agricoltura viene consultato dalla giunta regionale al fine dell'analisi dei problemi riguardanti il comparto vitivinicolo e dell'impostazione dei programmi regionali di intervento nel comparto stesso.

Art. 4.

Il comitato, di cui al precedente art. 1, viene nominato con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 designato dall'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1981 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 64.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9 - Costruzione con contributo regionale nei golfi del litorale della Campania di impianti per la coltivazione dei frutti di mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9, è riservata alle cooperative di pescatori e di mitilicoltori, alle imprese individuali e collettive della molluschicoltura, ovvero ai comuni o ai consorzi di comuni ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9, è così modificato:

La lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) atto costitutivo e statuto per le cooperative e le imprese collettive di cui al primo comma del precedente art. 2 ».

Dopo la lettera *e*) aggiugere la seguente:

« *f*) certificato di iscrizione alla camera per il commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese di cui al primo comma del precedente art. 2 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 agosto 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 65.

Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni delegate e sub-delegate di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, vengono esercitate sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge. La giunta regionale, oltre a stipulare le convenzioni di cui all'art. 12, propone al consiglio regionale, per l'approvazione, il piano di riparto dei fondi e di assegnazione del personale da comandare presso gli enti delegati.

Fino all'adozione degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali da predisporsi dalla giunta regionale entro il 20 settembre 1981 e da approvarsi dal consiglio regionale entro il 30 settembre 1981, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni oggetto della delega e sub-delega di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54. A tal fine la giunta regionale è autorizzata a prelevare una quota del fondo stanziato in bilancio per le funzioni anzidette in proporzione a un dodicesimo per ciascun mese fino al 30 ottobre 1981.

La giunta regionale, entro il 30 ottobre 1981, adotta e trasmette al consiglio un disegno di legge sulla riorganizzazione degli uffici regionali.

Art. 2.

Il primo contingente del personale da comandare agli enti destinatari della delega per l'esercizio delle relative funzioni, è costituito dal personale di ruolo della Regione e da quello trasferito presso gli uffici regionali ed in attesa di inquadramento che presti collaborazione presso gli uffici regionali numericamente indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge. L'assegnazione avviene a domanda degli interessati.

Ove le domande risultino esuberanti rispetto al numero indicato, distinti per livelli funzionali, dalla allegata tabella, sono considerate prioritarie le istanze del personale che svolge funzioni amministrative regionali delegate o sub-delegate agli enti locali, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Ove le domande risultino inferiori alle unità da assegnare, la giunta regionale provvede di ufficio ad individuare il personale da assegnare agli enti locali, dando la precedenza a coloro che svolgono le stesse funzioni amministrative regionali delegate o sub-delegate e tenendo conto altresì della prossimità della sede al luogo di residenza.

Il personale, contemplato dal presente articolo, non può essere, per nessun motivo, adibito dagli enti locali, a funzioni diverse da quelle per le quali è stato assegnato agli enti locali stessi.

Art. 3.

Al personale assegnato agli enti locali sono salvaguardate le posizioni economiche e di carriera già acquisite, al momento dell'assegnazione stessa, dall'amministrazione regionale o da quella di provenienza.

Al personale in questione che viene assegnato, anche a domanda, a sede diversa da quella dell'ufficio regionale di provenienza o di residenza anagrafica al 1° luglio 1981, compete il trattamento economico di missione, entro i limiti delle norme vigenti.

Art. 4.

Sono immediatamente esercitabili dagli enti destinatari della delega e della sub-delega le funzioni di cui agli articoli 14, 19, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e comma terzo, 21, comma secondo, e 24 della legge 29 maggio 1980, n. 54.

Sono altresì immediatamente esercitabili le funzioni di cui all'art. 22, comma terzo, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, al cui esercizio provvedono le province, a modifica di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Le funzioni sub-delegate di cui al secondo comma dell'articolo 19 della citata legge sono esercitate in conformità delle condizioni previste dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è modificato nel modo seguente:

Sono delegate alle comunità montane per l'intero territorio dei comuni componenti e, per i comuni non compresi in esse, alle province le funzioni amministrative, nelle materie agricoltura e foreste.

Le funzioni amministrative di cui al comma precedente esercitate dalle comunità montane sono estese anche al territorio dei comuni interclusi.

Art. 6.

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione, dei piani di lottizzazione, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei piani di insediamenti produttivi e di ogni altro strumento urbanistico esecutivo. Tale delega è esclusa per i comuni obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fino a quando non siano muniti del predetto piano regolarmente approvato.

Sono sub-delegate ai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma secondo, lettere *b*), *d*) e *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per le zone sottoposte a vincolo paesistico.

Sono delegate e sub-delegate alle comunità montane e, per i comuni non compresi in esse, alle province le altre funzioni in materia di urbanistica e beni ambientali di cui all'art. 23 della legge 29 maggio 1980, n. 54.

L'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi primo e secondo ha inizio dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva l'applicazione della disciplina speciale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 7.

L'amministrazione regionale provvede a consegnare agli enti delegati e sub-delegati gli atti ed i documenti relativi agli affari non ancora esauriti alla data del 30 ottobre 1981.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1981

DE FEO

Tabella A

Livello	Unità
Direttivo	80
Concetto	350
Esecutivo	330
Ausiliario	40
Totale	800

(5895)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **18.**

Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

E' istituito il centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio previsto dall'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17.

Il centro nell'ambito delle competenze regionali è un organismo che cura l'acquisizione e la produzione di materiale documentario sui beni culturali e ambientali del Lazio ed è aperto alla pubblica consultazione.

Esso costituisce il punto di riferimento per la promozione ed il coordinamento delle attività tendenti a sviluppare la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

Competenze

Il centro cura la raccolta e la elaborazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali sia per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, sia in funzione della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, ed in particolare:

segue la realizzazione del piano di censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, e ne promuove ogni ulteriore necessario sviluppo;

cura, al fine dell'ordinamento in archivi organici e funzionali, la raccolta della documentazione prodotta col suddetto piano e provvede alla ricerca sistematica di ogni possibile fonte anche attraverso l'utilizzazione o la creazione di appositi indici, inventari, cataloghi;

promuove l'organizzazione di corsi professionali per la formazione e qualificazione di operatori specializzati in metodi e tecniche della documentazione applicata al settore dei beni culturali e ambientali;

promuove iniziative finalizzate alla produzione e all'acquisizione di nuovo materiale documetario;

acquisisce dagli enti locali la documentazione che ritiene necessaria;

procede all'elaborazione ed eventuale pubblicazione degli strumenti necessari per il perseguimento delle finalità indicate nella citata legge regionale n. 17 del 1979;

garantisce un costante collegamento con i vari assessorati regionali, interessati alla problematica dei beni culturali e ambientali, sia in fase di programmazione delle attività del centro, sia in fase di utilizzazione della documentazione disponibile per l'espletamento dei compiti istituzionali propri dei singoli assessorati.

Art. 3.

Collaborazione con le altre strutture

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti il centro si avvale della collaborazione e delle capacità tecniche ed operative del settore informatica della Regione.

Le altre strutture della Regione sono tenute a fornire al centro, nell'ambito della propria competenza, la documentazione e i dati relativi al patrimonio culturale ed ambientale.

Tali strutture si avvalgono a loro volta della documentazione esistente presso il centro nella fase di elaborazione e di gestione dei propri programmi di intervento sul territorio.

La Regione promuove rapporti con istituti o enti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali ed ambientali, sia per forme di collaborazione e consulenza tecnico-scientifica, sia per il reciproco scambio di materiale documentario. A tal fine la giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, stipula apposite convenzioni con gli istituti e gli enti suddetti.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico per la documentazione dei beni culturali e ambientali

Ai fini di predisporre i programmi annuali e pluriennali delle attività del centro, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, nonchè di seguire l'attività scientifica del centro stesso, valutandone la rispondenza con i programmi prefissati, è istituito presso la giunta regionale, con decreto del proprio presidente, il comitato tecnico-scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

Il comitato è composto:

1) dall'assessore alla cultura, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;

2) dal coordinatore del centro;

3) dai responsabili degli uffici del centro;

4) dal coordinatore del settore regionale programmazione e pianificazione;

5) dal coordinatore del settore regionale informatica;

6) da un membro designato dall'istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

7) da un membro designato dal catalogo unico nazionale per le biblioteche;

8) da un membro designato dall'archivio centrale dello Stato;

9) da un membro designato dal consiglio nazionale delle ricerche;

10) da cinque esperti esterni con adeguata qualificazione scientifica e comprovata esperienza interdisciplinare attinente ai seguenti settori di intervento culturale:

settore archeologico, urbanistico e storico-artistico;
settore linguistico e demo-etno-musicologico;
settore storico-demografico-sociologico;
settore delle scienze naturali;
servizi di informatica e tecniche di trattamento e di diffusione.

Detti esperti sono designati dalla giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare permanente.

I componenti del comitato durano in carica tre anni, salvo quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

In caso di cessazione di uno dei membri esterni, per qualsiasi causa, il sostituto viene nominato con le modalità di cui ai commi precedenti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Ai membri esterni compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

L'incarico di segretario è attribuito ad un funzionario direttivo dell'ufficio legislativo della giunta regionale designato dalla giunta medesima.

L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Si estendono in materia le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e successive modificazioni.

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del proprio presidente o su richiesta della giunta regionale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il comitato agisce con metodo interdisciplinare, formulando per iscritto pareri, proposte o relazioni alla giunta regionale dai quali risulti anche la eventuale opinione discorde della minoranza.

Art. 5.

Con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno definiti la struttura del centro ed i profili professionali del personale occorrente al suo funzionamento nonchè apportate le necessarie modificazioni alle leggi e deliberazioni concernenti le strutture regionali.

Art. 6.

In relazione al piano di censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, la regione Lazio, oltre ad impiegare i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e delle successive vigenti disposizioni in materia di occupazione giovanile, può avvalersi della collaborazione di enti e strutture qualificate ed assegnare borse di studio, a giovani inoccupati o disoccupati comunque iscritti alle liste di collocamento, per attività di studio e di ricerca tecnico-scientifica nel campo dei beni culturali ed ambientali.

Il conferimento delle borse di studio di cui al comma precedente avviene mediante pubblici concorsi per titoli ed esame-colloquio. Ai concorsi possono partecipare giovani che alla data del relativo bando non abbiano superato il trentaduesimo anno di età e che siano in possesso di uno dei titoli di studio specifici ivi indicati. Formano oggetto di valutazione la diretta conoscenza dell'area per cui si concorre, il possesso di specializzazioni di livello superiore al titolo di studio richiesto e l'attività svolta nel censimento e nella catalogazione dei beni culturali ed ambientali. L'esame-colloquio sarà essenzialmente destinato ad accertare l'adeguata ed effettiva conoscenza dell'area di ricerca.

Le borse di studio hanno la durata di dodici mesi e possono essere rinnovate, per un periodo non superiore a quello iniziale, ove la Regione lo reputi opportuno in relazione al merito dei singoli borsisti.

L'importo delle borse di studio viene determinato dal consiglio regionale con propria deliberazione.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede con propria deliberazione a determinare il numero delle borse di studio da conferire ed a bandire i necessari concorsi secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Nella fase di prima attuazione della presente legge gli importi delle borse di studio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma, vengono determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in misura non inferiore a L. 400.000 mensili e non superiore a L. 500.000 mensili ciascuna.

Art. 7.

I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, vengono erogati alle province, nonchè agli enti locali territoriali e comunità montane, ai quali il piano di censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio affidi la gestione organizzativa e finanziaria del piano medesimo relativamente alle singole aree.

I contributi di cui al comma precedente devono essere utilizzati per l'acquisizione di beni, attrezzature, materiali e documentazione, nonchè per possibili specifiche esigenze tecnico-scientifiche occorrenti alla realizzazione del piano, e sono rapportati alle caratteristiche delle singole aree tenendo conto delle effettive necessità operative.

Art. 8.

Finanziamento

In relazione ai compiti del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 120 milioni.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del cap. 23997 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della presente legge, in merito all'assegnazione di borse di studio, è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 1500 milioni.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del cap. 24996 (Fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980.

Art. 9.

La spesa di lire 120 milioni, autorizzata dal precedente articolo, sarà iscritta in termini di competenza al capitolo di spesa 23701 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 che sarà istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1981.

La spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata dal precedente articolo, sarà iscritta in termini di competenza al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della regione Lazio che sarà istituito per l'anno finanziario 1981 con la seguente denominazione: « Assegnazione di borse di studio nel campo dei beni culturali ed ambientali ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni 1982 e seguenti.

Art. 10.

La Regione, ove necessario, adeguerà la propria normativa a quanto sarà stabilito con la legge nazionale di tutela dei beni culturali da emanarsi ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 616.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1981

SANTARELLI

IL visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **19.**

Rettifica legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, concernente: « Attuazione del diritto allo studio universitario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, va così modificato:

alla lettera *e*) aggiungere le parole: « da due membri di cui uno docente ed uno studente designati dall'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica »;

alla lettera e_1) sopprimere le parole: « da due membri di cui uno docente ed uno studente designati dall'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica ».

Alla tabella « B », nella casella corrispondente al livello VIII. classe O. l'indicazione VII.5.8 viene sostituita con VII.3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **20.**

Rettifiche alla legge regionale 3 settembre 1979, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della legge regionale 3 settembre 1979, n. 59, nell'art. 1 della legge n. 59 medesima la parola: « equiparabile » è sostituita dalla parola: « equiparato »; l'inciso: « ai soli fini economici » è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **21.**

Indennità integrativa del trattamento economico spettante per l'anno 1975 al personale dipendente dalle imprese esercenti autoservizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio dispone l'erogazione, per l'anno 1975, di una indennità rapportata a L. 983.000 annue, comprensive della tredicesima e quattordicesima mensilità, al lordo degli oneri riflessi a carico delle imprese nonchè degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti, nei confronti di quel personale, addetto agli autoservizi ordinari di linea, al quale è stato applicato il protocollo d'intesa, che ha esteso il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri.

L'indennità di cui al precedente comma, è determinata in base all'effettivo periodo di servizio prestato nell'anno 1975 da ciascun lavoratore durante il quale risulti essere stato corrisposto al lavoratore stesso il trattamento economico previsto dal contratto ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione) senza alcuna altra forma di adeguamento od integrazione retributiva.

L'indennità relativa al semestre 1° gennaio-30 giugno 1975 non è corrisposta ai lavoratori che abbiano percepito gli acconti retributivi previsti dalle leggi regionali 25 gennaio 1975, n. 9 e n. 10.

Art. 2.

Al fine dell'erogazione delle indennità di cui all'art. 1, le imprese con sede nel Lazio esercenti nell'anno 1975 autoservizi ordinari, dovranno produrre apposite dichiarazioni contenenti le generalità dei lavoratori dipendenti, a favore dei quali si applicano le disposizioni della presente legge, la indicazione del periodo di servizio effettivo di cui al secondo comma del precedente art. 1, unitamente all'attestazione di aver corrisposto nel citato periodo ai lavoratori stessi unicamente il trattamento economico previsto dal contratto ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione).

Dette dichiarazioni, se del caso, dovranno essere rese dalle imprese eventualmente subentrate nella gestione dei servizi con effetti limitati ai dati ed agli elementi connessi con atti compiuti ovvero acquisiti dalle imprese a seguito del trasferimento di gestione.

L'assessorato regionale ai trasporti effettuerà accertamenti, attraverso il controllo dei libri paga e matricola delle imprese, ovvero mediante verifica della posizione assicurativa dei lavoratori costituita presso gli istituti previdenziali.

Nel corso di tali accertamenti potranno essere eventualmente sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale.

Le indennità sono liquidate alle singole imprese mediante deliberazione della giunta regionale.

Le imprese provvederanno alla riscossione ed al versamento delle somme dovute al personale e degli oneri riflessi, fiscali e contributivi agli enti interessati, fornendo all'assessorato regionale ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti.

Art. 3.

All'erogazione delle indennità di cui all'art. 1 a favore del personale dipendente dalle imprese private ex concessionarie, utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, dalle società S.T.E.F.E.R. (società p.a. delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma) e Romana per le ferrovie del nord e trasferito alla A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) ai sensi della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34, provvede la predetta azienda.

L'accertamento, nei confronti del personale di cui al precedente comma, del diritto a fruire dei benefici previsti dalla presente legge e la determinazione dell'importo dell'indennità lorda spettante a ciascun lavoratore in relazione ai periodi di servizio utile individuati con l'osservanza del disposto di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1, sono effettuati a cura della azienda consortile, con l'applicazione, ove occorra, delle modalità e delle procedure indicate all'art. 2.

Gli importi come sopra determinati sono liquidati mediante deliberazione della giunta regionale all'azienda consortile che provvede alla corresponsione delle somme dovute al personale, nonchè al pagamento degli oneri riflessi, fiscali e contributivi agli enti interessati, fornendo all'assessorato regionale ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti.

Art. 4.

Per provvedere alla erogazione delle indennità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 727 milioni per l'anno 1981.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di lire 15.500 milioni dal cap. 09997 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio 1981 ed iscrizione al cap. 09362 nello stesso bilancio in termini di competenza.

Il suddetto stanziamento per l'anno finanziario 1981 è riportato nell'area progettuale «Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastruttura» - codice 00400 - del bilancio pluriennale 1981-83.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **22.**

Modifica stanziamento cap. 18001 (studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione - Legge regionale 18 novembre 1977, n. 44) e cap. 18201 (costruzione a cura della Regione di opere portuali, di opere edilizie in servizio della attività tecnica ed amministrativa e di pulizia dei porti - Legge regionale 17 settembre 1974, n. 47) del bilancio di previsione 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attuazione degli interventi disciplinati dalla legge regionale 18 novembre 1977, n. 44, per l'anno finanziario 1981 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.

Detta spesa è iscritta nel cap. 18001 del bilancio di previsione 1981; ai fini della gestione di cassa al surrichiamato cap. 18001 è attribuita una ulteriore dotazione di L. 550.000.000.

All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 18997 (Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi) e, per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante riduzione del cap. 28021 per un importo di L. 550.000.000.

Art. 2.

Nello stanziamento del cap. 18201 del bilancio di previsione 1981 è autorizzata ed iscritta la maggiore somma di lire 550.000.000 in termini di competenza e di cassa.

All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 06002 (Fondo di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia residenziale - Legge regionale 12 giugno 1975, n. 73), e per quello che riguarda lo stanziamento di cassa mediante riduzione del cap. 28021 per un importo di L. 550.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **23.**

Disciplina transitoria della manutenzione edilizia dei fabbricati di cui alla legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Qualora il comune abbia già adottato la variante prevista dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: «Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente» e la variante sia stata trasmessa alla Regione per l'approvazione, i comuni stessi possono autorizzare, per i fabbricati esistenti e conformi alle pre-

visioni della variante, opere di manutenzione ordinaria secondo quanto stabilisce l'art. 31, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1981, n. 24.

Proroga al termine di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge 17 gennaio 1981, n. 9, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del 20 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il termine previsto dal primo comma dello stesso art. 36 è prorogato fino al 31 gennaio 1982 in base alla legge 17 gennaio 1981, n. 9.

Le concessioni delle riserve di caccia, in atto alla data del 18 maggio 1981 per le quali non siano intervenute disdette da parte dei relativi proprietari di terreno e purchè ottemperino agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, sono mantenute fino all'adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, comunque, non oltre la scadenza della proroga di cui al precedente comma, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.

Art. 2.

In regime di proroga nelle riserve di caccia l'esercizio venatorio a tutte le specie migratorie sarà regolato dalla giunta regionale con successiva ordinanza da emanarsi entro il 15 agosto 1981.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 agosto 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 agosto 1981.

(6423)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 6.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813210)